

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 12.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale. (15R00298). Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2015, n. 14.

Approvazione del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano. (15R00332). Pag. 12

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile
2015, n. 074/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in Regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 1 della stessa. (15R00329). Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2015, n. 9.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). (15R00320). Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9.

Legge comunitaria regionale per il 2015. (15R00371). Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2015, n. 35.

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014. (15R00256). Pag. 37





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2015, n. 12.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 15 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 91 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:

a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;

b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;

c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:

1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;

2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso;

d) l'individuazione di cui alla lettera *c)* è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.».

Art. 2.

Disciplina della combustione controllata dei residui vegetali

1. In conseguenza di eventi per i quali è stata riconosciuta l'emergenza di tipo *b)* o *c)* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni la Giunta regionale individua le modalità per la gestione del materiale ligneo giacente su aree demaniali ai fini della verifica che tale attività rientri in quanto disposto dall'art. 185, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'attività di cui al comma 1 effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

Art. 3.

Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione

1. Nell'esecuzione di opere di ripristino dell'ufficiosità idraulica e di manutenzione dei corsi d'acqua comprendente anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale definisce, per i lavori pubblici di interesse regionale, i criteri per tali attività ai fini della previsione della compensazione, nel rapporto con gli appaltatori dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. Sono lavori pubblici di interesse regionale:

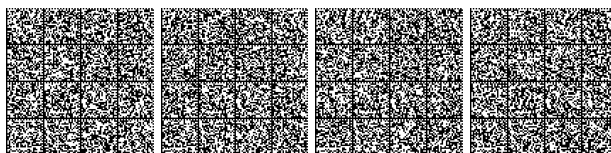
a) i lavori pubblici di competenza regionale la cui programmazione, approvazione, affidamento spetta alla Regione, alle aziende sanitarie locali, a enti dipendenti dalla Regione, ai consorzi di bonifica;

b) i lavori pubblici di competenza di altri soggetti la cui programmazione, approvazione ed affidamento spettano agli enti locali, agli altri enti pubblici compresi quelli economici, agli organismi di diritto pubblico, ai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *f)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni;

c) i lavori realizzati da privati in attuazione di accordi tra soggetti pubblici e privati.

3. Le entrate di cui al comma 1 trovano collocazione nell'U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente» e gli oneri derivanti dalle opere di regimazione idraulica trovano collocazione nell'U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche».

4. In corrispondenza di un evento alluvionale per il quale è stata riconosciuta l'emergenza di tipo *b)* o *c)* di cui alla legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per le aree inondate, non sono dovuti i canoni concessori per una annualità.



Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi socio-sanitari)

1. L'art. 44 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Classificazione delle strutture*). — 1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”) definisce la classificazione delle strutture e dei servizi sociali e sociosanitari residenziali e non residenziali in riferimento alle diverse tipologie di utenza, sulla base di quanto indicato nel nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali.

2. Tutte le strutture e i servizi di cui al comma 1 necessitano di autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni.»

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure - IRE S.p.a.*). — 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si avvale della società di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), a far data dalla costituzione della stessa.

2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell'ambito del settore energetico, soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

a) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;

b) collabora con la Regione alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione stessa;

c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

e) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'art. 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

f) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.

3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, può altresì richiedere collaborazioni all'università, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).».

2. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «attestazione» sono inserite le seguenti: «e miglioramento».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Alla fine della lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «nonché in materia di abbattimento di barriere architettoniche e localizzative».

2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, entro il termine fissato negli accordi od intese approvati in sede di Conferenza unificata per l'adozione di modulistica unificata e standardizzata relativa alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia, definisce i contenuti di tale modulistica e dei rispettivi atti ed elaborati da allegare per quanto concerne gli aspetti demandati alla normativa regionale in relazione alle sue specificità. I comuni sono conseguentemente tenuti ad adeguare la modulistica in uso in conformità ai sopracitati atti statali e regionali.».

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nel secondo elenco relativo agli interventi all'esterno degli edifici, nella lettera i) le parole: «non comportanti opere edilizie» sono sostituite dalle seguenti: «e privato pertinenti non comportanti creazione di volumetria».

4. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

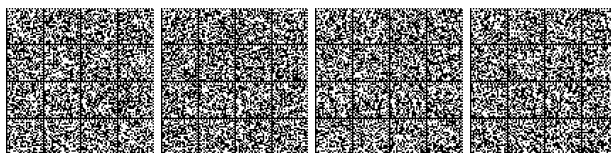
alla lettera 0a) dopo le parole: «degli edifici» è inserita la seguente: «e» e le parole: «e non siano interessate le parti strutturali dell'edificio» sono soppresse;

alla lettera b) le parole: «o la demolizione di manufatti e costruzioni» sono soppresse.

5. All'art. 10 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio preesistente nei termini indicati all'art. 83.»;



la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'accorpamento o il frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari con contestuale mutamento di destinazione d'uso»;

la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* i mutamenti di destinazione d'uso connessi all'esecuzione di opere edilizie tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo preesistente di cui all'art. 83»;

alla lettera *d)* del comma 2, dopo le parole: «la trasformazione» sono inserite le seguenti: «d'uso»;

alla fine della lettera *d)* del comma 2 sono aggiunte le parole: «nel rispetto dei parametri e delle condizioni stabiliti dallo strumento urbanistico comunale».

6. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ivi compresi» sono sostituite dalla seguente: «nonché» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni.».

7. Al comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «unità immobiliari» sono inserite le seguenti: «in funzione dell'incremento del carico urbanistico di cui all'art. 38, comma 1,» e dopo la parola: «valore» sono inserite le seguenti: «medio di mercato».

8. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

alla fine della lettera *a)* sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW»;

dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrato».

9. Al comma 01 dell'art. 21-*bis* della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: «di cui all'art. 7» sono inserite le seguenti: «che non interessino le parti strutturali dell'edificio»;

dopo le parole: «in materia antisismica» sono inserite le seguenti: «di sicurezza, igienico-sanitaria»;

dopo le parole: «rendimento energetico nell'edilizia» sono inserite le seguenti: «fermo restando l'obbligo di corredare la Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati ove gli interventi interessino immobili sottoposti a vincoli culturali, paesaggistici od ambientali o di richiederne l'acquisizione con le modalità di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*. Tale comunicazione è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo di costruzione ove dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 2-*bis*»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La data di fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della CILA o dalla data di sua effi-

cacia ai sensi del comma 2-*ter* e deve essere comunicata al Comune entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 300,00. Ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale quest'ultima è tempestivamente inoltrata dall'Amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.».

10. Al comma 03 dell'art. 21-*bis* della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «la mancata» sono inserite le seguenti: «presentazione della» e le parole: «comunicazione dell'inizio dei lavori» sono sostituite dalla seguente: «CILA».

11. Al comma 1 dell'art. 21-*bis* della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

alla fine della lettera *c)* sono aggiunte le parole: «in quanto le opere riguardino le parti strutturali dell'edificio»;

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* la ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 10 comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno, nonché nell'ipotesi di trasformazione d'uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile»;

alla lettera *i)* le parole: «e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale» sono soppresse;

la lettera *n-bis)* è abrogata.

12. Al comma 2-*bis* dell'art. 21-*bis* della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «presentazione della» e dopo le parole: «contestualmente alla presentazione della» sono inserite le seguenti: «CILA o della».

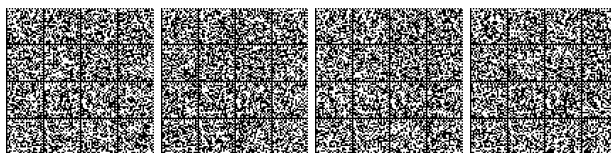
13. Al comma 2-*ter* dell'art. 21-*bis* della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «presentazione contestuale della» sono inserite le seguenti: «CILA o della» e le parole: «la SCIA diviene efficace» sono sostituite dalle seguenti: «la CILA e la SCIA diventano efficaci».

14. Al comma 3 dell'art. 21-*bis* della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «relazione tecnica» sono inserite le seguenti: «comprensiva di elaborati grafici».

15. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «gli interventi comportanti mutamenti della destinazione d'uso» sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto art. 21-*bis*, comma 1, lettera *f)*».

16. L'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Varianti in corso d'opera*). — 1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti in corso d'opera a permessi di costruire, DIA e SCIA che non configurino una



variazione essenziale ai sensi dell'art. 44, comma 2, che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente od operante in salvaguardia e siano precedute dall'acquisizione degli atti di assenso nulla-osta o pareri prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente, dell'assetto idraulico ed idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio e dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di efficienza energetica.

2. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1 possono anche essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, a condizione che sia attestata la loro conformità urbanistico-edilizia anche con apposito elaborato grafico, in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 37, comma 4, lettera b), o di cui all'art. 26, comma 10, o di cui all'art. 21-bis, comma 9, e purché siano precedute dalla acquisizione degli atti indicati al comma 1. Le varianti in corso d'opera relative ad interventi oggetto di CILA di cui all'art. 21-bis, comma 01, sempreché rientranti nei limiti fissati all'art. 7, possono essere eseguite, purché attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori di cui all'art. 21-bis, comma 01.

3. Le varianti in corso d'opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova DIA o SCIA da individuarsi in relazione all'oggetto dei lavori in variante.».

17. Al comma 13 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché» sono soppresse.

18. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso» sono aggiunte le seguenti: «o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori o qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'Amministrazione o dell'Autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate».

19. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche da realizzare in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga altresì alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta preesistente, fermo restando, nel caso di interventi aventi ad oggetto insediamenti commerciali, il rispetto della vigente normativa regionale di settore.».

20. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un aumento della superficie agibile dell'edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi dell'art. 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all'interno di unità immobiliari inferiore al limite di 25

metri quadrati e comunque delle variazioni di superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisorii;»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d'uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie agibile;».

21. All'art. 39 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«g-bis) gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la mera eliminazione di muri divisorii od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri quadrati.»;

al comma 2-bis le parole: «7, comma 2, lettera 0a)» sono sostituite dalle seguenti: «21-bis, comma 01», le parole: «un aumento della superficie calpestabile» sono sostituite dalle seguenti: «un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie» e alla fine sono aggiunte le parole: «e da applicarsi sulla totalità della superficie dell'unità immobiliare interessata dall'incremento».

22. Dopo il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il responsabile dello SUE, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 e euro 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tale sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati su aree ed edifici di cui all'art. 40, comma 2, oppure soggetti alle discipline di tutela di cui al comma 3 del medesimo art. 40. La mancata o tardiva emanazione della suddetta sanzione, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile dello SUE inadempiente.

3-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3-bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per acquisire ed attrezzare aree destinate a verde pubblico.».

23. Dopo il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità dalla stessa.».

24. Alla fine del comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso l'importo minimo della sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.033,00.».



25. L'art. 54 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Comitato tecnico urbanistico provinciale o metropolitano*). — 1. Le province e la Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistico-territoriale e di controllo dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ad esse affidate dalla vigente legislazione regionale si avvalgono di un Comitato tecnico urbanistico composto da:

a) il dirigente della Provincia o della Città metropolitana competente in materia urbanistico-edilizia o suo delegato, che lo presiede;

b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia, un esperto in geologia ed un esperto in diritto amministrativo designati ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento delle autonomie locali;

c) due dipendenti della Provincia o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario competenti nelle materie di cui alla lettera a);

d) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario ed esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.

2. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio parere in relazione a Strumenti urbanistici attuativi (SUA) ovvero a Piani urbanistici operativi (PUO) comportanti il rilascio da parte della Provincia o della Città metropolitana dell'autorizzazione di massima è integrato dal Soprintendente ai Beni ambientali ed architettonici della Liguria o suo delegato e da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a funzionario, esperto in materia di paesaggio designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.

3. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia o della Città metropolitana, i PUO a norma dell'art. 51 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.

4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia o del Sindaco della Città metropolitana e dura in carica, sino al rinnovo dell'Organo provinciale o della Città metropolitana e all'insediamento dei rispettivi consigli. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto tra i componenti del medesimo collegio, nonché i relatori ed il segretario, scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario, ivi compresi quelli di cui al comma 1, lettera c).

6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione integrata, è richiesta la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti questioni od argomenti cui risultano interessati per ragioni professionali o di carica, ovvero per ragioni personali proprie, del coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante la trattazione delle pratiche.»

26. Dopo l'art. 62 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (*Sanzioni pecuniarie per violazione della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 - Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative*). — 1. Le sanzioni per le violazioni della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative sono stabilite all'art. 19 della legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni.»

27. Alla fine del comma 1 dell'art. 80 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1.».

28. I comitati tecnici urbanistici delle province istituiti ed in esercizio ai sensi del previgente art. 54 della legge regionale n. 16/2008 restano in carica fino all'insediamento delle nuove Amministrazioni provinciali.

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive», sono inserite le seguenti: «nonché di iniziative volte alla promozione dello sport.».

Art. 8.

Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale)

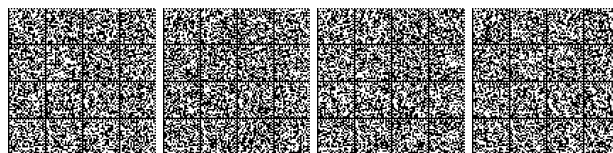
1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I termini dei procedimenti relativi all'approvazione dei piani di bacino e delle varianti relative, di cui ai agli articoli 9 e 10 sono sospesi per tutto il mese di agosto.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: (Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive).



2. Prima del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«01. Sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di CILA asseverata da tecnico abilitato gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lettera a0) dell'allegato 1 nel rispetto dei requisiti di conformità, dei presupposti e secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 01, della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per la disciplina dei controlli e delle sanzioni da irrogare da parte dello SUAP in caso di mancata presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21-bis, commi 02 e 03, della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.».

3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «(Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA)» sono sostituite dalle seguenti: «(Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a CILA e a SCIA) diversi da quelli indicati nel comma 01».

4. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «e), f)» sono inserite le seguenti: «, f-bis)» e le parole «m), o),» sono soppresse.

5. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi dell'art. 87-ter del decreto legislativo n. 259/2003 e successive modificazioni e integrazioni per le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo comportanti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro ed aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi.».

6. All'allegato 1 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

nella rubrica dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti: «a comunicazione di inizio dei lavori (CILA),»;

prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a0) interventi di manutenzione straordinaria, ivi comprese le modifiche di carattere edilizio all'interno della superficie coperta o della volumetria degli edifici, e le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, sempreché entrambi gli interventi non interessino le parti strutturali;»;

alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: «non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 6, comma 3, e all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni;»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) modifiche di carattere edilizio da realizzare all'interno degli edifici non rientranti fra gli interventi di cui alla lettera a0) in quanto le opere riguardino le parti strutturali degli edifici;

alla lettera f) dopo le parole: «di opere di manutenzione straordinaria» sono inserite le seguenti: «concretanti modifiche all'esterno degli edifici ed opere di risanamento conservativo» e le parole: «mutamento della destinazione d'uso, né modifiche della tipologia edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «mutamento della destinazione d'uso del complessivo insediamento esistente, né modifiche della sua tipologia edilizia»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, lettere e) ed e-bis), della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;»;

le lettere m) ed o) sono abrogate;

la lettera r) è sostituita dalla seguente:

«r) le opere di sistemazione di aree, ivi comprese la creazione di aree ludico-ricreative, di parcheggi a raso non pertinenziali e di opere di arredo pubblico e privato, che non comportino la realizzazione di nuovi manufatti, di modifiche alle quote del terreno preesistente e di muri di contenimento;»;

dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

«r-bis) apposizione di cartelloni pubblicitari ed installazione di elementi di arredo privato comportanti esecuzione di opere murarie o di manufatti rilevanti come volume, superficie agibile o superficie accessoria.».

7. All'allegato 2 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera a) è abrogata;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni diversi da quelli soggetti a SCIA ivi compresi quelli comportanti modifiche della superficie coperta o della volumetria originaria dell'edificio, anche mediante demolizione e successiva ricostruzione, entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;»;

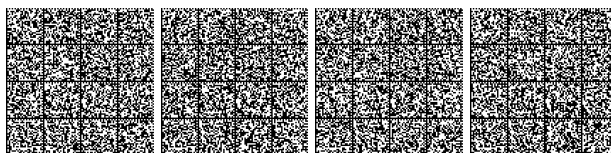
e lettere d) e i) sono abrogate.

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I termini del procedimento di valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto.».



Art. 11.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 13/2014, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Disposizioni finanziarie). — 1. Le somme incassate dalla Regione derivanti dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei casi di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 167, comma 5, del Codice sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.1.2 "Proventi derivanti da infrazioni, norme e regolamenti", esercizio 2015 euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale all'U.P.B. 3.201 "Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale", in termini di competenza e di cassa, esercizio 2015 euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e sono destinate alle finalità di recupero e riqualificazione paesaggistica stabilite dal medesimo art. 167, comma 5.».

Art. 12.

Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. Nella legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Montemarcello - Magra» sono sostituite dalle seguenti: «Montemarcello - Magra - Vara».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «dall'art. 3» sono inserite le seguenti: «e dall'art. 6».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 24/2009 è abrogata.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e b)» sono sostituite dalle seguenti: «, b), c), d), e), f), g) e h)» e le parole: «e 16» sono sostituite dalle seguenti: «16, 17, 18, 19 e 20».

2. Nella rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «intervento» sono aggiunte le seguenti: «di edilizia residenziale sociale».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015)

1. Il comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Dopo il comma 7 dell'art. 33 della legge regionale n. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di nomina delle commissioni nominate ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni che continuano pertanto ad operare.».

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali)

1. Il comma 4 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

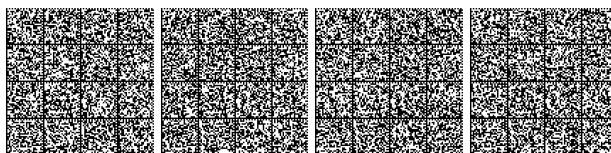
«4. Per la pronuncia comunale sulla richiesta di parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, da rendersi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, si applica la procedura stabilita all'art. 2, comma 2-bis, secondo, terzo e quarto periodo.».

Art. 17.

Modifica alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali - e ulteriori disposizioni in materia di alberghi)

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Per la pronuncia comunale sulla richiesta di parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, da rendersi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, si applica la procedura stabilita all'art. 2, comma 2-bis, secondo, terzo e quarto periodo, della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni.».



Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all'esercizio di attività o impianti per i quali, all'epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche qualora alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all'attività esistente.

4-ter. La Giunta regionale può stabilire criteri e indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis.».

2. L'art. 9 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Fase preliminare - Scoping*). — 1. Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale, è facoltà del proponente richiedere una fase di consultazione con la Regione e i soggetti competenti in materia ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il proponente presenta alla Regione domanda corredata del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale, nonché di una relazione, che illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale.

3. La Regione, all'esito della consultazione, si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in tale sede:

a) individua le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità.

4. Il dirigente competente in materia di valutazione di impatto ambientale adotta l'atto conclusivo di cui al comma 3, che può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione del successivo procedimento di VIA, l'indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso.».

3. All'art. 10 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Il proponente può, altresì, presentare integrazioni volontarie al progetto entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;

alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui al primo periodo del comma 9-bis dell'art. 13».

4. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell'istanza alla struttura regionale competente in materia di VIA contestualmente alla pubblicazione del relativo avviso in un quotidiano a diffusione locale a cura e spese del proponente.

La pubblicazione nel sito web della Regione, nonché quella a mezzo stampa deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.».

5. L'art. 12 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

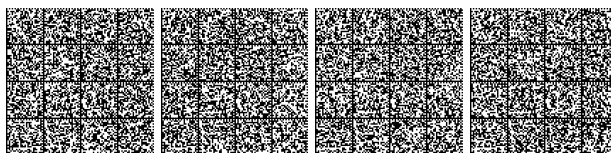
6. All'art. 13 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Prima dell'assunzione della decisione sulla VIA, il responsabile del procedimento comunica al proponente i motivi che ostano alla pronuncia positiva, assegnando un termine congruo e, comunque, non superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, per presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Le osservazioni eventualmente presentate sono sottoposte all'esame del Comitato tecnico per la VIA di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale dà ragione delle motivazioni di accoglimento o di rigetto delle osservazioni presentate.»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Qualora nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento ravvisi la manifesta inammissibilità dell'istanza per contrasto con disposizioni di legge o con normative di altra natura ovvero l'infondatezza della medesima il procedimento si conclude con un provvedimento espresso del dirigente competente in materia di valutazione di impatto ambientale, redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.



Il provvedimento è pubblicato nel sito web della Regione. Il provvedimento in forma semplificata di cui al primo periodo è assunto anche nei casi di irricevibilità e di improcedibilità di cui al comma 1-bis.».

7. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole «Tale periodo non può essere inferiore a tre anni e può essere prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «Tale periodo è pari a cinque anni, salvo che il provvedimento finale preveda un termine più lungo in considerazione delle caratteristiche progettuali dell'intervento, e può essere prorogato con espresso provvedimento della Giunta regionale su istanza del proponente».

8. L'art. 20 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

9. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Norme finali). — 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)

1. L'art. 14 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani). —

1. A fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri.

2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano.

3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area.

4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

5. Ai fini degli affidamenti di cui al comma 2, la Città metropolitana e le province possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 57 della legge n. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, designando un Comune capofila.

6. Nell'attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.».

2. L'art. 15 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Autorità d'ambito del ciclo dei rifiuti). —

1. L'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'ambito costituito da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) gli Assessori regionali competenti;
- c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato;
- d) i Presidenti delle province o loro delegati.

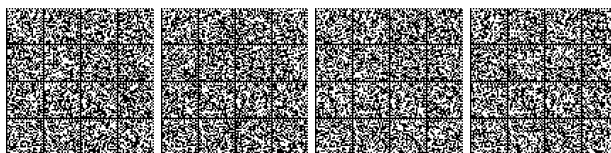
2. Il Comitato d'ambito provvede alle seguenti funzioni:

a) approva il Piano d'ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei piani d'area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e comprendono il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;

b) definisce l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 238, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio, indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo;

d) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano metropolitano e dei piani d'area, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza; qualora l'impianto terminale sia localizzato nel territorio della Città metropolitana, la stessa, d'intesa con il Comune interessato, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione delle procedure selettive;



e) adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi, in conformità ai principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale.

3. I contenuti di impiantistica del Piano d'ambito che riguardano l'area metropolitana sono approvati previa intesa fra Regione e Città metropolitana.

4. Il Piano d'ambito è approvato entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area.

5. Le determinazioni del Comitato d'ambito vengono assunte con l'applicazione dei seguenti pesi: 20 Regione, 80 province e Città metropolitana sulla base della popolazione residente.

6. Le sedute del Comitato d'ambito sono rese pubbliche mediante ripresa in streaming. Della convocazione della seduta del Comitato e del relativo ordine del giorno è data comunicazione nel sito web della Regione.

7. Nel sito web della Regione sono pubblicati i provvedimenti assunti dal Comitato ed i relativi allegati.»

3. L'art. 16 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi*). — 1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata ai sensi dell'art. 14, comma 4.

2. La Città metropolitana e le province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità di cui all'art. 15:

a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;

c) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;

d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;

e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d);

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 devono essere salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell'area.»

4. L'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Determinazione della tariffa*). — 1. I comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio attraverso le seguenti modalità:

a) indirizzi dell'Autorità d'ambito regionale;

b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario dell'area omogenea, sulla base dell'unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alla produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune;

c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le attività di spazzamento;

d) eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (TARI).»

5. L'art. 18 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Segreteria dell'Autorità d'ambito*). — 1. La Giunta regionale individua composizione e funzioni specifiche della segreteria dell'Autorità d'ambito, al fine di fornire il supporto tecnico all'Autorità stessa, provvedere alle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 15 e riferire in merito al livello di erogazione dei servizi.

2. La segreteria deve essere composta da idonee professionalità con competenze di carattere tecnico, economico e finanziario provenienti da uffici e servizi degli enti facenti parte dell'Autorità d'ambito.»

6. L'art. 23 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Disposizioni transitorie relative al titolo III*). — 1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

a) individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

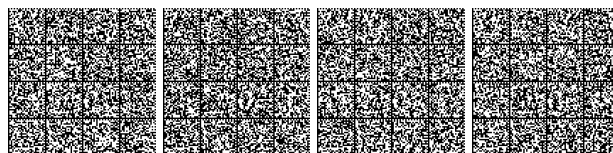
b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento.»

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse.»



2. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis) il Comune ordina al responsabile dell'inosservanza di conformare l'opera alle prescrizioni normative, assegnando un congruo termine per l'esecuzione degli interventi, previa eventuale indicazione di specifiche modalità esecutive. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvede ad applicare una sanzione pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni compresa tra euro 500,00 ed euro 10.000,00 e dispone il divieto di prosecuzione dell'attività sino ad avvenuto e comprovato adempimento. I proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche.».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)

1. L'art. 12 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Alberi monumentali*). — 1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.

2. Per albero monumentale si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, giardini, orti botanici e residenze storiche private.

3. La Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, redige l'elenco regionale sulla base dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato cui compete, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e successive modifica-

zioni e integrazioni, la gestione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.».

2. All'art. 52 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 13 è abrogato;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali di cui all'art. 12 si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4 della legge n. 10/2013 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 22.

Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari)

1. Il comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di sopraelevazione di cui all'art. 90, comma 1, del citato decreto ed agli interventi sul patrimonio edilizio esistenti individuati ai sensi dell'art. 5-bis della presente legge, soggetti a permesso di costruire e a Denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando anche per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Restano quindi esclusi dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio rientranti nel campo di applicazione del predetto art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, che sono trasmessi alla Provincia con le modalità di cui all'art. 6, comma 3 della presente legge e sui quali la Provincia esegue controlli a campione.».

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 9/2000 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire una più efficace operatività del sistema regionale di protezione civile, le organizzazioni previste ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) possono essere iscritte nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile



ed antincendio boschivo anche nelle more dell'iscrizione nel Registro regionale del terzo settore, di cui all'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.

L'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1 acquista efficacia ad avvenuta iscrizione nel Registro di cui all'art. 13 della legge regionale n. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione dispone la cancellazione dall'Elenco di cui al comma 1, nei termini indicati dal regolamento di cui al comma 3, nel caso di mancata iscrizione nel Registro del terzo settore.».

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. La Giunta regionale definisce la classificazione, nonché i requisiti strutturali, organizzativi e di personale delle strutture e dei servizi di cui all'art. 44 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2014 come modificata dall'art. 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:

a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:

subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;

nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area;

mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;

b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.

3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 aprile 2015

Il Presidente: BURLANDO

(Omissis).

15R00298

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2015, n. 14.

Approvazione del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 giugno 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 542 del 12 maggio 2015

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano, in esecuzione della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano». Esso regola, quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2.

Definizioni

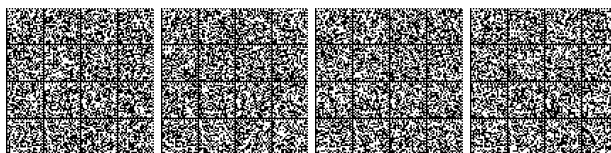
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «lista di carico» o «carico»: l'elenco dei debitori e delle debentrici contenente i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;

b) «entrate tributarie»: le entrate della Provincia autonoma di Bolzano derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dalla Provincia stessa in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;

c) «entrate non tributarie»: tutte le entrate non rientranti nella lettera b), tra cui in particolare modo le «entrate patrimoniali di diritto pubblico», cioè tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attività istituzionale, nonché le sanzioni amministrative e le «entrate patrimoniali di diritto privato», cioè le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato della Provincia;

d) «entrate»: le entrate di cui alle lettere b) e c).



Art. 3.

Forme di gestione

1. Ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la riscossione coattiva delle entrate della Provincia può essere effettuata in proprio oppure essere affidata dalla stessa ai soggetti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili (procedimento di ingiunzione c.d. «rinforzata»). La riscossione coattiva può anche essere affidata, sino a quando ancora consentito per legge, all'Agente della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.

Art. 4.

Gestione tramite Alto Adige Riscossioni Spa

1. La riscossione coattiva delle entrate affidate alla società Alto Adige Riscossioni Spa - Südtiroler Einzugsdienste AG, costituita in forza dell'art. 44-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, di seguito denominata «Società», è effettuata con la procedura dell'ingiunzione «rinforzata» di cui all'art. 3 e con le procedure cautelari ed esecutive ivi previste.

Art. 5.

Responsabili del procedimento di riscossione coattiva

1. Il/La Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere alla Società per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva è il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, il/la quale può delegare tale funzione a direttori e direttrici competenti per materia, anche di altre ripartizioni.

2. Per le entrate la cui gestione è affidata dalla Provincia alla Società, il/La Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle stesse e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da iscrivere a riscossione coattiva è il Direttore/la Direttrice della Società. Egli/Essa può delegare tale funzione a collaboratori e collaboratrici della Società con atto scritto.

3. Il/La Responsabile del procedimento di riscossione coattiva, al/alla quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, è il Direttore/la Direttrice della Società.

4. Il/La Responsabile del procedimento di notificazione degli atti è il messo notificatore/la messa notificatrice della Società di cui all'art. 1, commi 158, 159 e 160, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui nomina è formalizzata con provvedimento della Provincia, previo superamento di un apposito esame di idoneità.

Art. 6.

*Predisposizione e trasmissione dei dati
Approvazione delle liste di carico*

1. La creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva avviene a cura del/della Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate, con l'inserimento dei carichi all'interno del portale messo a disposizione dalla Società oppure, in casi eccezionali, mediante trasmissione degli stessi alla Società attraverso altre modalità.

2. Il formato delle liste di carico, le modalità e le regole da seguire, nonché il contenuto esatto di tali carichi sono concordati tra la Provincia e la Società.

3. In ogni caso i carichi trasmessi dovranno essere completi e contenere i dati esatti ed aggiornati. I crediti iscritti nei carichi devono essere certi, liquidi ed esigibili.

4. Una volta caricato il flusso, la Società verifica l'esito del caricamento dello stesso e la eventuale presenza di posizioni errate. Queste ultime dovranno essere comunicate alla Provincia e, se necessario, corrette ovvero nuovamente caricate.

5. Concluso positivamente il caricamento del flusso, prima della conferma dello stesso e della sua acquisizione definitiva, il/La Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva deve effettuare un controllo definitivo del carico e trasmettere alla Società - a mezzo di posta elettronica PEC o con altra modalità prevista nella documentazione tecnica della Società - la c.d. minuta di carico, generata dal programma gestionale della riscossione e debitamente sottoscritta dal/dalla Responsabile mediante firma digitale o firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6. La trasmissione alla Società del documento sottoscritto di cui al comma 5 certifica i crediti come certi, liquidi ed esigibili, e rende esecutivi i carichi affidati alla Società; la trasmissione del documento comporta il passaggio in capo alla Società di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse e determina l'iscrizione del debito a riscossione coattiva.

7. La ricezione di tale documento costituisce l'invio alla Società delle posizioni da riscuotere.

Art. 7.

Sospensione immediata della riscossione

1. La Società è tenuta a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme alla stessa affidate su richiesta del debitore/della debitrice ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.



Art. 8.

*Azioni cautelari ed esecutive
Procedure concorsuali*

1. Il/La Responsabile del procedimento di riscossione valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore/della debitrice, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Società stabilisce la periodicità delle verifiche propedeutiche ai procedimenti di cui al presente articolo.

3. Le azioni previste dal presente articolo sono svolte secondo le disposizioni normative applicabili al procedimento di ingiunzione c.d. «rinforzata» di cui agli articoli 3 e 4, nonché sulla base delle procedure operative interne adottate dalla Società.

Art. 9.

*Compensi e rimborso spese per procedure di riscossione
coattiva a carico del debitore/della debitrice*

1. Al debitore/Alla debitrice vengono addebitati gli importi corrispondenti al compenso attribuito alla Società per lo svolgimento della riscossione coattiva. Tali importi sono determinati nella seguente misura:

a) qualora l'incasso avvenga entro il termine di sessanta giorni dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, in una percentuale pari al 4,65 % da calcolare sulle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6;

b) qualora l'incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, in una percentuale pari all'8% da calcolare sulle somme iscritte a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 6.

2. Al compenso di cui al comma 1 si somma il rimborso delle seguenti spese:

a) spese di notifica di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva;

b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; dovranno essere inoltre oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale; nel caso di liquidazione con provvedimento giudiziale, queste sono ivi determinate; parimenti, in caso di pignoramento mobiliare, sono poste a carico del debitore/della debitrice le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario/giudiziaria che procede al pignoramento;

c) spese gravanti sulla Società in caso di pagamenti da parte del debitore/della debitrice a mezzo di addebiti diretti in conto corrente (SEPA).

3. L'Assessore/Assessora provinciale alle finanze può, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, modificare gli importi di cui al presente articolo.

Art. 10.

Modalità di riscossione

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le modalità rese disponibili dalla Società ed indicate sul sito internet della stessa, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e dalle altre leggi in materia.

Art. 11.

Rateazione del pagamento

1. Su richiesta motivata del debitore/della debitrice, indirizzata alla Società, nella quale lo stesso/la stessa dichiara la propria situazione di temporanea difficoltà economica, ed in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti della medesima Società, il/La Responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla Società, autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti della Provincia secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta è effettuata dal debitore/dalla debitrice mediante compilazione di appositi moduli di autocertificazione reperibili presso la Società o sul sito internet della stessa.

3. Per le rateazioni di importi fino ad euro 50.000,00 è sufficiente la compilazione da parte del debitore/della debitrice dei moduli di cui al comma 2, mentre per le rateazioni di importi superiori ad euro 50.000,00, devono essere presentati i documenti a comprova della situazione di temporanea difficoltà economica.

4. Il contenuto dei moduli di autocertificazione di cui al comma 2, i documenti da presentare di cui al comma 3, nonché le modalità di trasmissione alla Società degli stessi, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire, sono rese note ai debitori e alle debitrici dalla Società.

5. L'importo minimo rateizzabile è di euro 150,00.

6. Il numero massimo di rate mensili concedibili è di 24 per somme di ammontare da euro 150,00 a euro 5.000,00 e l'importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 30,00.

7. Il numero massimo di rate mensili concedibili è invece pari a 72 per somme superiori ad euro 5.000,00 e l'importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad euro 100,00.

8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. «alla francese».

9. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all'art. 12, comma 1, sino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l'interesse di cui all'art. 12, comma 3.

10. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventual-



mente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione, nonché revoca delle misure cautelari già disposte.

11. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione in caso di numero di rate inferiore a quattro, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è soggetto/soggetta a conseguente revoca dello stesso. L'importo ancora dovuto deve essere corrisposto in unica soluzione, lo stesso è immediatamente ed automaticamente riscuotibile mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive da parte della Società e non può più essere rateizzato.

12. In casi eccezionali, solamente per debiti di importo superiore ad euro 25.000,00 e sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore/della debitrice, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, il/la Responsabile del procedimento di riscossione può concedere un aumento del numero di rate previste dal piano di rateazione sino ad un massimo di 120 rate complessive.

Art. 12.

Interessi dovuti su versamenti e rateazioni

1. A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, sono dovuti anche gli interessi moratori, calcolati giornalmente dal primo giorno successivo alla notifica dell'atto, nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli interessi moratori dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati solo sull'importo dell'entrata e non sull'intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi.

3. Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 11 sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di un punto percentuale, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

4. In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti, gli interessi sono calcolati secondo le seguenti modalità:

a) quelli di mora di cui al comma 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione;

b) quelli di rateazione di cui al comma 3 sono calcolati secondo le regole del piano di ammortamento c.d. alla francese (a rata costante);

c) in caso di revoca del beneficio della rateazione, sono dovuti dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza di rateazione, gli interessi di mora ai sensi del comma 1.

5. Le misure dei tassi di interesse fissate al presente articolo possono essere oggetto di variazione con decreto dell'Assessore/Assessora provinciale alle finanze.

Art. 13.

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Non si procede a riscossione coattiva delle entrate nei confronti di qualsiasi debitore/debitrice, quando la somma dovuta sia inferiore a quanto previsto dall'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 14.

Rimborsi delle somme indebitamente versate

1. Il debitore/La debitrice può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dall'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche.

2. La richiesta di rimborso indirizzata alla Società deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La relativa modulistica è reperibile presso la Società o sul sito internet di quest'ultima.

3. Non si fa luogo a rimborso di importi inferiori a quanto stabilito dall'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

4. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 15.

Inesigibilità

1. La Provincia è costantemente aggiornata sullo stato della riscossione mediante l'accesso all'apposita sezione del programma gestionale di riscossione delle entrate.

2. Le entrate si considerano definitivamente inesigibili quando la Società ne abbia dato comunicazione alla Provincia nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.

3. La comunicazione di inesigibilità deve essere effettuata da parte della Società entro il termine massimo di sette anni decorrenti dalla data di iscrizione del carico a riscossione coattiva di cui all'art. 6. Tale termine è prorogabile da parte della Provincia per un periodo di due anni, previa adeguata motivazione. Alla scadenza di tale termine potranno essere disposte proroghe ulteriori di eguale durata e secondo le medesime modalità.

4. La comunicazione di cui al comma 3 può essere effettuata dalla Società anche quando, in seguito allo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva, permangano in capo al medesimo debitore/alla medesima debitrice delle posizioni debitorie residue di importo esiguo non superiore ad euro 12,00.

5. La comunicazione di inesigibilità da parte della Società dovrà contenere le motivazioni dell'infruttuoso svolgimento dell'attività di riscossione coattiva, tra cui a titolo esemplificativo le seguenti:

a) irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge e delle banche dati interne della Provincia;



b) improcedibilità per limiti di importo di cui all'art. 13;

c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento;

d) mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo;

e) mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo ed infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;

f) mancanza o incapienza dei beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di pignoramento mobiliare con esito negativo.

6. In seguito alla ricezione della comunicazione di inesigibilità, la Provincia, previo esperimento di una eventuale verifica nel merito della stessa e richiesta della relativa documentazione alla Società, dispone il discarico.

7. Le cause di perdita del diritto al discarico e le regole di un eventuale contraddittorio sono concordate tra la Provincia e la Società.

8. Se il discarico non è disposto entro il termine di un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di inesigibilità, le relative posizioni sono automaticamente discaricate.

Art. 16.

Regole tecniche ed operative

1. Per l'ottimale svolgimento del servizio e nei limiti del presente regolamento, la Società può determinare regole tecniche ed operative, da pubblicarsi nel sito internet della Società stessa e della Provincia.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

2. Nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate della Provincia sia effettuata in proprio dalla stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 maggio 2015

KOMPATSCHER

15R00332

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 aprile 2015, n. 074/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in Regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 1 della stessa.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 22 aprile 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto l'art. 41-ter, comma 1, della legge regionale n. 9/2007, che prevede:

a) il riconoscimento di un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2 della stessa;

b) che con regolamento regionale siano stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;



Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia.);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 2 aprile 2015, con cui è stato approvato il «Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 1 della stessa»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 1 della stessa» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 1 della stessa.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, che hanno dotato i propri boschi di strumenti di pianificazione forestale ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 1, della medesima legge.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione de-

gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Art. 3.

Beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 1, della legge regionale n. 9/2007, i beneficiari del premio sono i proprietari pubblici o privati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto, di boschi situati in regione e dotati di strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2 della stessa legge regionale.

Art. 4.

Requisiti

1. Ai fini dell'assegnazione dei premi, i soggetti di cui all'art. 3:

a) gestiscono i boschi di proprietà con strumenti di pianificazione, ai sensi dell'art. 11, della legge regionale n. 9/2007;

b) hanno effettuato utilizzazioni boschive previste dagli strumenti di pianificazione nell'anno precedente a quello di assegnazione del premio.

Art. 5.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

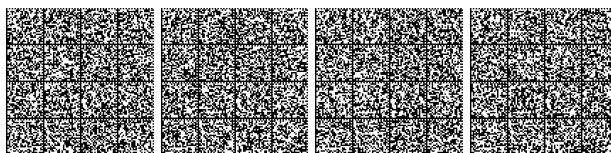
a) massa utilizzata: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno solare precedente a quello di assegnazione del premio, intesa come massa netta espressa in metri cubi; l'entità viene desunta dalle misurazioni effettivamente eseguite ovvero, nel caso di vendite a corpo, applicando ai volumi lordi assegnati i coefficienti di trasformazione previsti dai relativi progetti di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) ovvero, in loro mancanza, dagli strumenti di pianificazione; la massa utilizzata deriva esclusivamente da boschi pianificati;

b) massa prevista al taglio: l'entità della massa legnosa prevista al taglio per l'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, in base agli strumenti di pianificazione;

c) massa utilizzata entro le previsioni: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, di entità inferiore o pari a quella prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione;

d) massa utilizzata in esubero: la differenza tra l'entità della massa legnosa utilizzata netta e la massa legnosa prevista al taglio; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alla lettera e), si distingue tra massa in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione e massa in esubero che supera il 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione;

e) coefficienti di riduzione: coefficienti che penalizzano le utilizzazioni di entità superiore a quelle previste dagli strumenti di pianifi-



cazione; essi sono pari a 0,50 per la quota di massa utilizzata in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione e pari a 0,25 per la quota di massa utilizzata che supera il 50 per cento della massa prevista dagli strumenti di pianificazione;

f) massa utilizzata in esubero ridotta: massa utilizzata in esubero rispetto a quella prevista dagli strumenti di pianificazione, corretta con i coefficienti di riduzione;

g) massa adeguata: massa utilizzata entro le previsioni degli strumenti di pianificazione più eventuale massa utilizzata in esubero ridotta;

h) coefficiente premiale: coefficiente per il quale viene moltiplicata la massa adeguata al fine di riconoscere un vantaggio economico ai beneficiari che aderiscono a reti di impresa o che stipulano accordi di filiera, ai sensi dell'art. 41-bis, della legge regionale n. 9/2007, o aderiscono a protocolli di gestione forestale sostenibile o di catena di custodia dei prodotti legnosi di cui all'art. 19 della stessa legge regionale; tale coefficiente è pari a 1,25;

i) massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio: valore utilizzato per l'assegnazione del premio pari alla massa adeguata aumentata, nel caso di proprietà che aderiscono a reti di impresa o che stipulano accordi di filiera, ai sensi dell'art. 41-bis, della legge regionale n. 9/2007, o aderiscono a protocolli di gestione forestale sostenibile o di catena di custodia dei prodotti legnosi di cui all'art. 19 della stessa legge regionale, con il coefficiente premiale.

Art. 6.

Modalità di determinazione del premio

1. L'assegnazione annuale dei premi è determinata, per ciascun beneficiario, sulla base del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione, entrambi riferiti all'anno precedente a quello dell'assegnazione, con le seguenti modalità:

a) verifica, per ciascun beneficiario, sulla base dei dati desunti dalla documentazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) dei quantitativi di legname utilizzato in rapporto alle previsioni dello strumento di pianificazione, entrambi riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione;

b) riparto dello stanziamento di bilancio, ai fini dell'assegnazione annuale del premio, tra i singoli beneficiari in proporzione alla massa considerata ai fini dell'assegnazione medesima di cui all'art. 5, comma 1, lettera i).

2. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 1, lettera a):

a) il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia inferiore o pari a uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa utilizzata;

b) il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia superiore ad uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa prevista al taglio aumentata della massa utilizzata in esubero ridotta con l'applicazione di coefficienti di riduzione secondo quanto segue:

1) per un esubero di massa utilizzata fino al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,50;

2) per un esubero di massa utilizzata superiore al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,25 sulla parte eccedente la massa di cui al punto 1).

3. L'importo minimo, al di sotto del quale il premio non è assegnabile, è pari a 1000,00 euro.

Art. 7.

Casi particolari

1. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni non superiori a 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata è riferita all'anno della consegna del lotto o, nel caso di piccoli assegni senza verbale di consegna, all'anno della comunicazione di assegno al taglio.

2. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni superiori ai 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata si considera per metà riferita all'anno della consegna e per metà, più eventuali assegni suppletivi, all'anno di chiusura del lotto, inteso come anno del collaudo o della relazione di verifica finale.

3. Nel caso in cui lo strumento di pianificazione sia scaduto, la massa ammessa al taglio si determina con le seguenti modalità:

a) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità, la massa ammessa al taglio è pari alla massa media annua prevista al taglio;

b) oltre i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità, la massa ammessa al taglio viene ridotta al 70 per cento della massa media annua prevista al taglio.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. I proprietari di boschi, di cui all'art. 3, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 presentano all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, domanda di assegnazione dei premi contenente i dati di misurazione riguardanti le masse utilizzate nell'anno precedente, compresi i valori relativi ai lotti venduti a corpo, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) copia non autenticata di fatture o documentazione fiscale equivalente, con l'evidenza della massa legnosa commercializzata, corredata dalla dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali o in alternativa, verbale di misurazione o relazione finale ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) o altra documentazione che attesti l'entità della massa legnosa utilizzata nei singoli lotti boschivi utilizzati nell'anno di riferimento o, per i lotti venduti a corpo, il verbale di consegna del lotto;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti *de minimis* eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

c) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Art. 9.

Istruttoria e assegnazione del premio

1. Entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 8, comma 1, lo IAF:

a) verifica tutti i dati di cui all'art. 8 comunicati dai beneficiari e valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;



b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio;

d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Entro trenta giorni dal termine finale dell'istruttoria di cui al comma 1, lettera c), il Servizio predispone il prospetto riassuntivo generale delle masse considerate ai fini dell'assegnazione del premio e adotta, sulla base del medesimo prospetto, il decreto di riparto dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b).

Art. 10.

Concessione e liquidazione del premio

1. Il premio è concesso e liquidato ai soggetti di cui all'art. 3 dal Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla predisposizione del prospetto di riparto di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 11.

Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti *de minimis* sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2015 le domande di cui all'art. 8 sono presentate entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 9/2007 e della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del presidente della Regione 12 marzo 2013, n. 042/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2015, n. 9.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), è ratificato l'accordo allegato alla presente legge per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993.



2. Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogredienti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;

b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;

d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.

Art. 3.

Decorrenza dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo di cui all'art. 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali che lo approvano.

Art. 4.

Abrogazione

1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 3, è abrogata la legge regionale 29 luglio 2002, n. 18 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie).

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 2, in relazione agli oneri di competenza dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 aprile 2015

SERRACCHIANI

Accordo per la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 1.

Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali», e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), di seguito indicato «Istituto», nonché le funzioni spettanti agli enti cogredienti in ordine alle politiche sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l'attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica; ha sede legale in Legnaro (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogredienti, si applica la normativa della Regione del Veneto.

2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 3, ferma i compiti istituzionali statali, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogredienti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3.

Compiti dell'Istituto

1. L'Istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogredienti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogredienti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogliente può definire nell'ambito della propria programmazione, gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell'ambiente, nonché



con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), provvede in particolare ai seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;

g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;

n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati;

o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;

p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;

q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;

r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

s) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

4. L'Istituto, inoltre:

a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogherenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposti dagli enti cogherenti;

b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;

c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;

d) effettua su disposizione degli enti cogherenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;

e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogherenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

5. Presso l'Istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogherenti previo accordo economico e informativo alle competenti strutture degli enti cogherenti; l'Istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e valutazione della competente struttura regionale del Veneto.

Art. 4.

Produzione

1. L'Istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del Ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

3. Gli enti cogherenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

Art. 5.

Attività verso terzi

1. Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.

2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 106/2012.

Art. 6.

Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie

1. L'Istituto può, mediante le convenzioni di cui all'art. 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Istituto attua iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.



Art. 7.

Principi contabili

1. All'Istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall'Istituto, sono approvati dagli enti cogenenti, secondo le modalità di cui all'art. 23.

Art. 8.

Organizzazione e funzionamento

1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenenti, impartisce direttive per l'adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

2. I laboratori diagnostici operanti nell'ambito degli enti cogenenti continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'Istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

3. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogenente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

4. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogenenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;

b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogenenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l'ambiente degli enti cogenenti;

c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogenenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'Istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'Istituto.

5. L'Istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 9.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogenenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.

3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190). Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.

4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all'art. 12;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013;

d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n. 39/2013.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il presidente dell'ente cogenente che ha effettuato la designazione. Quest'ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il presidente dell'ente cogenente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione Veneto comunica la decisione all'interessato.

7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.

11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell'Istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione; è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell'interesse dell'Istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell'Istituto.

Art. 11.

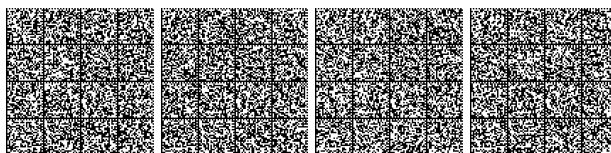
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.

2. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione, su conforme parere degli enti cogenenti;



c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;

d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogenerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogenerenti e al direttore generale;

f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogenerenti ed al direttore generale;

g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;

h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;

i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell'Istituto;

l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal direttore generale trasmettendo agli enti cogenerenti ed al direttore generale le relative osservazioni;

m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione di concerto con gli enti cogenerenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogenerenti.

Art. 12.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogenerenti, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione Veneto d'intesa con gli enti cogenerenti, decade il direttore generale.

3. I presidenti degli enti cogenerenti, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 13.

Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione

1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 14.

Compiti del presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale e presiede il consiglio medesimo.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'Istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 15.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 106/2012. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto invia agli enti cogenerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Giunta regionale del Veneto.

3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 39/2013.

4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 106/2012 è predisposto ai sensi dell'art. 16, comma 4, e stipulato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto sulla base di uno schema approvato dalla Regione Veneto di concerto con gli enti cogenerenti.

Art. 16.

Compiti del direttore generale

1. In particolare il direttore generale:

a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;

b) predispose e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;

c) predispose la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;

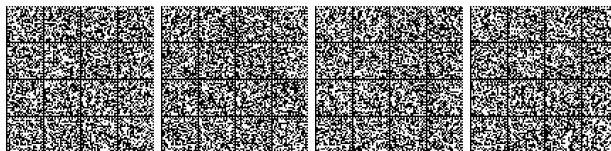
d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell'Istituto;

f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni trasmettendoli per l'approvazione al consiglio di amministrazione;

g) predispose il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogenerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;

h) predispose la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'Istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l'approvazione;



i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell'Istituto e ne verifica, previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.

3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal decreto legislativo n. 106/2012 e dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenenti.

5. In caso di assenza o per i casi di cui al successivo comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenenti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.

7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 17.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed uno dal Ministro dell'economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto.

2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli enti cogenenti.

4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un'indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.

Art. 18.

Organismo indipendente di valutazione

1. Presso l'Istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogenenti tratti dal rispettivo personale.

Art. 19.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto.

3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 20.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l'attività scientifica di ricerca.

3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconfiribilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 21.

Personale dell'Istituto

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e nel decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2011.

Art. 22.

Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogenenti possono concedere in comodato d'uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'Istituto.

2. In caso di scioglimento dell'Istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogenenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 23.

Controlli

1. Il controllo preventivo sugli atti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogenenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai presidenti degli enti cogenenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogenenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.



3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2 è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.

4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11, sono approvati dalla Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogenenti.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogenenti i seguenti atti dell'Istituto:

a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;

b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;

c) il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c);

d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;

e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;

f) il piano degli investimenti, l'acquisizione, la vendita, le permuta, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.

Art. 24.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogenenti.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione Veneto, di intesa con gli enti cogenenti, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 17 del presente accordo e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 106/2012.

6. Il direttore generale incaricato alla data dell'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui ai commi 1 e 3 resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.

Visto il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis)

15R00320

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9.

Legge comunitaria regionale per il 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 171 del 16 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b) volte al recepimento della direttiva europea sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

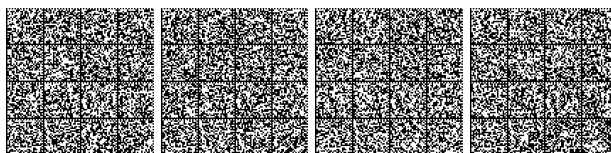
c) in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari;

d) in materia di riforma del sistema autorizzatorio edilizio in materia di fotovoltaico e ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

b) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;



c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2004, N. 21 (DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 1
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

«Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 2
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel Titolo II della presente legge.

2. A richiesta del gestore le installazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II della presente legge.

3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies), i-nonies), l), l-bis), l-ter), l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4), l-ter.5), o-bis), p), r-bis), s), t), u), v), v-bis), v-ter), v-quater), v-quinquies), v-sexies), v-septies), v-octies), nonché all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 3
(Autorità competente)

1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l'autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Qualora un'installazione interessi il territorio di più autorità competenti, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

4. Qualora l'autorità competente si avvalga dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile



1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44 del 1995».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, previa assunzione di parere da parte della competente Commissione assembleare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell'ARPA, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.

3. La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all'art. 29-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 29-*terdecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'art. 5 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'art. 6, comma 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della presente legge sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all'art. 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio), in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dall'1 giugno 2015»

Art. 7.

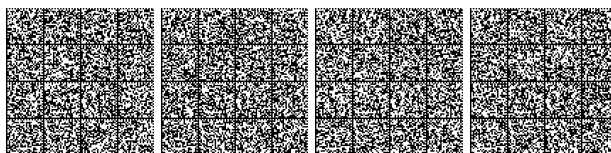
Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Autorizzazione integrata ambientale)

1. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-*bis*, 29-*sexies* e 29-*septies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle direttive regionali di cui all'art. 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i-*quater*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, è garantita l'unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.

2. Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge».



Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Domanda di autorizzazione integrata ambientale)

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta e presentata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall'art. 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali integrazioni della domanda e della relativa documentazione, si procede ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il gestore presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale allo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda è presentata per via telematica, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere, sia in sede di domanda, sia in fase di pubblicizzazione delle risultanze delle verifiche ispettive, sia nelle comunicazioni relative ai controlli, che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto e agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative alle installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni».

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 8
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

*(Pubblicizzazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale)*

1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell'avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione

dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.

2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento.

3. La domanda e gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 7, comma 4.

4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di adeguatezza dell'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge».

Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

*(Partecipazione
all'autorizzazione integrata ambientale)*

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.

2. L'autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale».

Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 10
della legge regionale n. 21 del 2004*

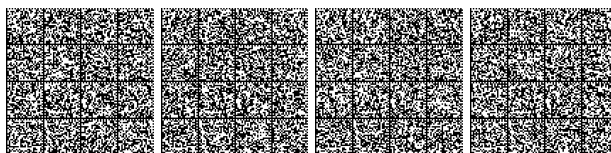
1. L'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l'autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.



3. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dall'autorità competente, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

4. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'installazione. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'installazione.

5. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude l'esercizio dell'installazione nonché la sua realizzazione nei casi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. L'autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l'autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni)

1. Per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale si conclude:

a) entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

b) entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'art. 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 29-*decies*, commi 11-*bis* e 11-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29-*decies*, commi 11-*bis* e 11-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'art. 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza».

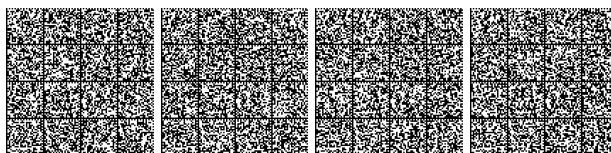
Art. 14.

Inserimento dell'art. 12 bis della legge regionale n. 21 del 2004

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Incidenti o imprevisti)

1. Per gli incidenti e imprevisti nelle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale trova applicazione quanto disposto dall'art. 29-*undecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006».



Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 13
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

*«Art. 13
(Poteri sostitutivi)*

1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'art. 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché quelli di cui all'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

Art. 16.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole «dall'art. 9, comma 7, lettera c), e dall'art. 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 29-quattordicesimo del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Art. 17.

*Abrogazione dell'art. 15
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.

Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 16
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

*«Art. 16
(Scambio di informazioni e sistema informativo)*

1. La Regione, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. L'autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecimo e 29-terdecimo del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.

3. Nel quadro dell'attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della

Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all'intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecimo e 29-terdecimo del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 17
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

*«Art. 17
(Effetti transfrontalieri)*

1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'art. 26 della direttiva n. 2010/75/UE».

Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 19
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

*«Art. 19
(Spese istruttorie e di controllo)*

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2. Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

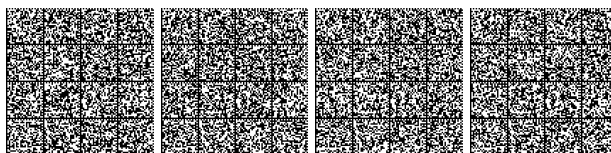
Art. 21.

*Sostituzione dell'art. 21
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

*«Art. 21
(Disposizioni finali)*

1. Le pubblicazioni nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'art. 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge regionale 6 luglio



2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28)».

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Si applicano le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 35, commi da 2-*quater* a 2-*nonies* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trova, inoltre, applicazione l'art. 29 del decreto legislativo n. 46 del 2014.

2. Le autorizzazioni integrate ambientali delle attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i-*quater*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'attività principale.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Art. 23.

Assistenza sanitaria transfrontaliera

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'accesso dei pazienti ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità e di promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, adotta indirizzi e indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale per una omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.

2. Gli atti regionali di cui al comma 1 sono volti in particolare a:

a) definire casi e criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie, modalità di rimborso e relative procedure amministrative, di cui agli articoli 8, 9, e 10 del decreto legislativo n. 38 del 2014;

b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture aziendali sanitarie, i centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure di ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di valutazione clinica delle richieste presentate;

c) istituire il Punto di contatto regionale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), in data 10 luglio 2014, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2014, per fornire ai pazienti informazioni in merito ai

diritti e alle procedure di accesso alla mobilità sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di contatto nazionale.

3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale e definisce le strategie volte a svilupparne l'attrattività. A tal fine, individua e supporta i luoghi di cura che, per le caratteristiche di alta specializzazione, erogano prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell'Unione europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove la partecipazione di tali strutture alle reti di riferimento europeo, secondo quanto disposto all'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 24 (DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI)

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari) è sostituito da seguente:

«Art. 1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato».

Art. 25.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2000

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole: «Organizzazioni di produttori» sono inserite le seguenti: «le Associazioni di organizzazioni di Produttori».



Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3
(Organizzazioni di produttori
e Associazioni di organizzazioni di produttori)

1. Si considerano Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

- a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;
- b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;
- c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;
- d) adottare disposizioni al fine di conseguire un'effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
- e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
- f) prevedere, nello statuto o eventualmente in altri atti societari, obblighi al fine di:

1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori o ad una sola Associazione di organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;

2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;

3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) avere sede operativa nella regione.

3. In deroga alle previsioni del comma 2, lettera e) e punto 3 della lettera f), le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

a) procedere a vendere direttamente fino al 50 per cento della propria produzione;

b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazioni di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi».

Art. 27.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Contributi alle Organizzazioni di produttori
e alle Associazioni di organizzazioni di produttori)

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti».

Art. 28.

*Sostituzione dell'art. 5
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Organizzazioni interprofessionali)

1. Per Organizzazioni interprofessionali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.



2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione e iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 3, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il 51 per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;

d) prevedere obblighi statutari al fine di:

1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;

2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;

3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Contributi alle Organizzazioni interprofessionali)

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande».

Art. 30.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2000

1. All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole «Organizzazioni di produttori» sono aggiunte le seguenti: «delle Associazioni di organizzazioni di produttori».

2. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente: «La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti, diffida l'Organizzazione o l'Associazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge, fissando un termine per provvedere e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco».

Art. 31.

Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale n. 24 del 2000 sono abrogati.

Art. 32.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni della legge regionale n. 24 del 2000 modificate o abrogate ai sensi della presente legge rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.



TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA EUROPEA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROCEDIMENTI

Capo I

NORME IN MATERIA EDILIZIA

Art. 33.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di installazioni fotovoltaiche

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è inserito il seguente:

«2 bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *m*), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)».

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso

1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e degli articoli 10, comma 2, e 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo *A*)), l'art. 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

«Art. 28

(Mutamento della destinazione d'uso)

1. Costituisce mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.

2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili, attenendosi alle definizioni uniformi stabilite dall'atto di coordinamento tecnico previsto dall'art. 12, comma 4, lettera *g*), ove emanato. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

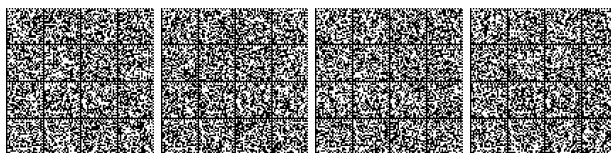
- a) residenziale;
- b) turistico ricettiva;
- c) produttiva;
- d) direzionale;
- e) commerciale;
- f) rurale.

4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.

5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

6. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.

7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici».



2. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dell'art. 28, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15 del 2013, con deliberazione del Consiglio comunale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo; decorso inutilmente tale termine, i medesimi commi 3 e 4 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano con essi incompatibili.

3. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, continuano a trovare applicazione le deliberazioni dell'Assemblea legislativa 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Art. 35.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso

1. All'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 28».

2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI E NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 36.

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Emilia-Romagna la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'art. 42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2012 dopo le parole: «particolarmente invasive» aggiungere le parole: «e per la tutela delle specie di interesse storico culturale».

2. Alla lettera *f)* del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), sono aggiunte le parole: «fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato».

3. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole «da € 500,00 a € 3000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da € 1000,00 a € 6000,00».

4. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituita dalla seguente:

«*e)* pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da € 1000,00 a € 6000,00».

5. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2012 aggiungere la nuova lettera:

«*e bis)* pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da € 500,00 a € 3000,00».

6. Il comma 3 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

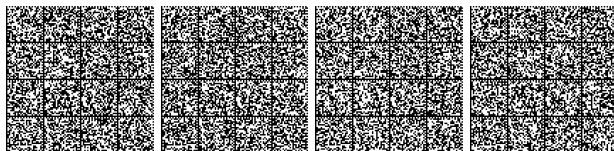
«3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera *c)* gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)* e *k)*, gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmersioni effettuate è data certificazione con apposito verbale».

Art. 38.

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favori-



re progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, e anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 29 del 1995, dopo la lettera f *bis*) è aggiunta la seguente:

«f *ter*) promuove e sostiene la progettazione e lo sviluppo delle attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali anche mediante l'integrazione degli istituti culturali nei percorsi scolastici, professionali e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è inserito il seguente:

«1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Istituto può erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Appositi bandi regolano e specificano i criteri per la corresponsione degli incentivi e i requisiti anche soggettivi necessari per poter accedere agli stessi».

4. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 64, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per l'espressione del relativo parere. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta».

5. Il comma 4-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è abrogato.

Art. 39.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2015

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) è sostituito dal seguente:

«1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale.

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'art. 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell'art. 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare».

Art. 40.

Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale di cui alla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini) assume la denominazione di «Commissione per la parità e per i diritti delle persone» e svolge le funzioni attribuite alla «Commissione assembleare competente» dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo).

Art. 41.

Entrata in vigore

1. L'art. 37 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 luglio 2015

BONACCINI

(*Omissis*).

15R00371



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2015, n. 35.

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****CAPO I***Disposizioni generali*

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Funzioni della Regione
- Art. 4 - Funzioni dei comuni
- Art. 5 - Regolamento di attuazione

CAPO II*Atti di programmazione e strumenti di pianificazione territoriale in materia di cave*

- Art. 6 - Piano regionale cave
- Art. 7 - Contenuti del piano regionale cave
- Art. 8 - Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave
- Art. 9 - Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale
- Art. 10 - Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione di quelle esistenti
- Art. 11 - Avviso pubblico
- Art. 12 - Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
- Art. 13 - Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave
- Art. 14 - Poteri sostitutivi
- Art. 15 - Monitoraggio

CAPO III*Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva*

- Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
- Art. 17 - Domanda di autorizzazione
- Art. 18 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione
- Art. 19 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
- Art. 20 - Durata dell'autorizzazione
- Art. 21 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 22 - Subingresso nelle coltivazioni
- Art. 23 - Varianti all'autorizzazione
- Art. 24 - Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale
- Art. 25 - Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva
- Art. 26 - Garanzie finanziarie
- Art. 27 - Contributo di estrazione
- Art. 28 - Consorzi

CAPO IV*Disposizioni relative al permesso di ricerca*

- Art. 29 - Permesso di ricerca
- Art. 30 - Obblighi del ricercatore

CAPO V*Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi*

- Art. 31 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi

CAPO VI*Disposizioni relative al distretto Apuo-Versiliese*

- Art. 32 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara
- Art. 33 - Concessione
- Art. 34 - Oggetto e contenuto della concessione
- Art. 35 - Procedimento per il rilascio della concessione
- Art. 36 - Contributo di estrazione e canone concessorio
- Art. 37 - Cause di decadenza della concessione
- Art. 38 - Autorizzazioni e concessioni esistenti
- Art. 39 - Regolamenti comunali
- Art. 40 - Sviluppo del distretto apuo-versiliese
- Art. 41 - Accordi per la filiera locale



CAPO VII

*Funzioni amministrative
in materia di vincolo idrogeologico*

Art. 42 - Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico

CAPO VIII

*Disciplina dell'attività di cava
per la realizzazione di opere pubbliche*

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito

Art. 45 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito

Art. 46 - Autorizzazione alle indagini preliminari

Art. 47 - Disposizioni di carattere eccezionale

Art. 48 - Estrazione dai corsi d'acqua

Art. 49 - Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali

CAPO IX

Funzioni di polizia delle cave, vigilanza e sanzioni

Art. 50 - Funzioni di polizia e vigilanza

Art. 51 - Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione

Art. 52 - Sanzioni

CAPO X

Obblighi dei comuni

Art. 53 - Obblighi dei comuni

Art. 54 - Inadempimento dei comuni

CAPO XI

Misure di promozione del tessuto produttivo

Art. 55 - Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 - Dotazione organica

Art. 57 - Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive

Art. 58 - Disposizioni transitorie

Art. 59 - Sanzioni per inadempimento della Regione

Art. 60 - Clausola valutativa

Art. 61 - Modifiche dell'articolo 88 della legge regionale n. 65/2014

Art. 62 - Modifiche dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010

Art. 63 - Modifiche dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010

Art. 64 - Abrogazione dell'allegato A3 della legge regionale n. 10/2010

Art. 65 - Modifiche dell'allegato B1 della legge regionale n. 10/2010

Art. 66 - Modifiche dell'allegato B3 della legge regionale n. 10/2010

Art. 67 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 65/1997

Art. 68 - Modifiche dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997

Art. 69 - Modifiche della legge regionale n. 78/1998

Art. 70 - Modifiche della legge regionale n. 104/1995

Art. 71 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

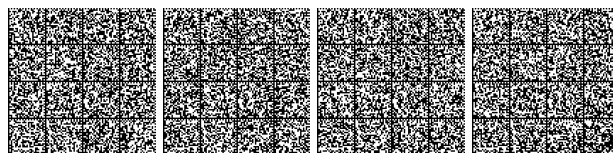
Vista la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo Consorzio);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza);



Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 1995, n. 488;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 5 marzo 2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 ottobre 2014;

Considerato quanto segue:

1. La programmazione del settore estrattivo necessita di una visione d'insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell'ambiente ed a garantire uguali opportunità per le imprese del settore; occorre prevedere la dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale «piano regionale cave» (PRC), inteso sia come strumento di programmazione del settore, sia come preciso riferimento operativo;

2. Nel predisporre un nuovo strumento della programmazione del settore estrattivo si dovrà tener conto prioritariamente della presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili di essere coltivate, delle reali necessità di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che necessitano di interventi di trasformazione da cui è possibile trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori. La nuova pianificazione si propone di ricercare una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio incentivando anche nuove soluzioni localizzative e l'impiego di nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali;

3. Nella consapevolezza che il settore delle attività estrattive si contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, va incentivata la sensibilizzazione di una condotta responsabile delle imprese estrattive e del settore del riciclaggio dei materiali riutilizzabili. Conseguentemente va previsto che l'autorizzazione sia rilasciata a soggetti dotati di idonea capacità tecnica e professionale;

4. È opportuno incentivare il riuso delle aree di escavazione dismesse e in abbandono, sostenere l'uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed incoraggiare l'uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle materie prime, limitandone il consumo;

5. L'attuale sistema pianificatorio prevede la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle province (PAERP) e cinque province su dieci hanno redatto un piano provinciale; fino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il

piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il PRAER per l'intero territorio regionale;

6. L'attuale processo istruttorio relativo alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale necessita di elementi omogenei per dare modo di valutare con uniformità sul territorio gli impatti ambientali dell'attività estrattiva; a tal fine l'intervento normativo prevede l'attribuzione alla Regione delle competenze in materia di impatto ambientale oltre una determinata soglia;

7. Al fine di salvaguardare specifiche esigenze di unitarietà, omogeneità e uniformità delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei soggetti competenti, comuni e aziende unità sanitarie locali (USL) si rende necessario disciplinare con regolamento regionale lo svolgimento e l'organizzazione delle medesime funzioni ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto;

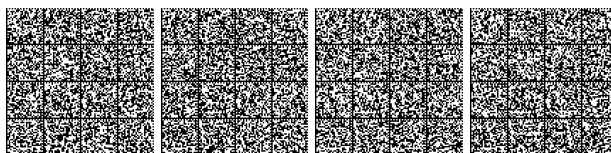
8. Per rispondere all'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi e ridurre gli oneri amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, si prevede il ricorso agli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Si prevede inoltre di poter far ricorso allo strumento della segnalazione certificata di inizio delle attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la realizzazione di interventi in variazione non sostanziale al progetto di coltivazione già autorizzato, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi per le imprese ed un contestuale sgravio dei procedimenti in capo ai comuni;

9. In ragione degli adempimenti relativi alla procedure di pianificazione, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di controllo, si prevede un incremento della quota di contributo destinato alla Regione. Al fine, inoltre, di adeguare l'entità dei contributi alle esigenze territoriali si introducono degli indicatori a cui i comuni si riferiscono nello stabilire gli importi unitari dei contributi stessi;

10. Al fine di superare le difficoltà lamentate dalle imprese del settore estrattivo per l'ottenimento di idonee garanzie finanziarie, necessarie per assicurare la corretta risistemazione dei siti estrattivi, per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio, si prevede la possibilità che queste siano rilasciate per fasi temporalmente individuate nel piano di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione ambientale;

11. L'adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme «EMAS»), come testimonianza di attenzione nei confronti dell'ambiente, viene favorita con il presente intervento normativo attraverso il riconoscimento della riduzione degli importi unitari ai fini della determinazione dei contributi di estrazione, della riduzione della garanzia finanziaria, dell'ampliamento dei tempi di durata delle autorizzazioni e delle concessioni;

12. Al fine di assicurare il recupero dei siti estrattivi dismessi e in abbandono, in situazioni di degrado ambientale, territoriale o paesaggistico, derivanti dalla cattiva conduzione svolta nel passato, si rende necessario



prevedere la possibilità di apposita autorizzazione rilasciata dai comuni con una durata non superiore a sei anni e che consenta la commercializzazione del materiale fino ad un massimo del 30 per cento di quanto coltivato in passato nel sito stesso;

13. Nel rispetto di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 488/1995, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della legge regionale n. 104/1995, rimane ferma la potestà regolamentare dei Comuni di Massa e Carrara in merito alla disciplina delle concessioni degli agri marmiferi, che trova il proprio fondamento nell'art. 64 del regio decreto n. 1443/1927 e nel regime proprietario di tali beni che appartengono al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni;

14. La suddetta potestà regolamentare deve essere tuttavia esercitata nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario sulle concessioni di beni pubblici, che trovano comunque applicazione indipendentemente dal richiamo contenuto nella presente legge, nonché delle disposizioni regionali sull'attività estrattiva a tutela del territorio, in relazione alla quali la Regione mantiene un autonomo titolo di legittimazione a legiferare anche nell'ambito di tali aree;

15. Al fine di evitare sovrapposizioni con la presente normativa vengono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 104/1995;

16. La Regione disciplina l'attività estrattiva tenuto conto delle particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio, esercitando la propria potestà legislativa in materia di attività estrattiva nel pieno rispetto della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza;

17. La legge regionale rispetta i principi e gli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751;

18. La natura di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cd «beni estimati» che insistono negli agri marmiferi del Comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da oltre venti anni negli estimi dei particolari, è stata riconosciuta da autorevoli studiosi nei pareri da essi espressi. Secondo autorevole dottrina, l'Editto del 1751 non ha attribuito la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori quanto piuttosto «diritti» che attenevano esclusivamente alla sfera del godimento del bene, escludendo in tal modo rivendicazioni da parte dei «directi domini», le vicinanze, sia dei terreni stessi, sia dei canoni di concessione;

19. Nei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, la concessione costituirà il titolo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva. La concessione verrà rilasciata dal comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento; non potrà essere trasferita o cedu-

ta, avrà durata massima di venticinque anni e non potrà essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente, salvo la possibilità di un incremento della durata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

20. Il comune, al fine di selezionare le domande di concessione, provvederà all'indizione di una gara ad evidenza pubblica e selezionerà i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera. I progetti selezionati dovranno garantire, oltre ad un corretto sfruttamento del giacimento, anche ulteriori fasi di lavorazione sul territorio dei minerali estratti;

21. Le attività estrattive esercitate nel distretto Apuovesiliese che hanno ad oggetto i materiali da taglio e i loro derivati saranno soggette al pagamento di un contributo di estrazione che viene commisurato non solo in considerazione della peculiarità della realtà territoriale ed economica dell'area, che detiene un ruolo di prima importanza nel panorama regionale, nazionale ed internazionale, ma anche in relazione alle caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico dei luoghi. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale è previsto il canone concessorio determinato dal comune in ambito di gara e viene fissato un limite tra la somma del canone e del contributo di estrazione. L'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni ed opere civili è comunque soggetto al contributo di cui all'art. 27;

22. Nel rispetto dei principi comunitari stabiliti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le concessioni sui beni del patrimonio indisponibile comunale sono rilasciate a seguito di procedure ad evidenza pubblica alla scadenza naturale delle stesse. Viene pertanto cancellato ogni automatismo determinante disparità di trattamento tra gli operatori economici. Per i titoli abilitativi privi di scadenza, al fine di renderne certo il termine finale e valutato, altresì, che l'incertezza relativa alla loro durata incide sulla stessa sopravvivenza delle imprese estrattive rendendo impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria, si prevede che essi potranno rimanere efficaci per un massimo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge;

23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attività estrattive il cui termine è in scadenza nei primi sette anni di vigenza della legge, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validità di questi titoli abilitativi non potrà comunque eccedere i sette anni dall'entrata in vigore della legge. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione da stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad incrementare le fasi di



lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potrà essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attività estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, si prevede la possibilità del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potrà eccedere i venticinque anni dall'entrata in vigore della stessa presente legge previa stipula della sopradetta convenzione;

24. Al fine di evitare che il concessionario subentrante tragga uno sperequato beneficio dall'avviamento aziendale e di riconoscere il giusto indennizzo al concessionario uscente, si prevede che il valore residuo dei beni strumentali funzionali e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate già effettuate da quest'ultimo vengano individuati al momento della gara. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi sopportati dalle imprese estrattive e non recuperati risulterebbe compatibile sia con le procedure di affidamento, sia con l'esigenza di incentivare gli operatori del settore ad effettuare investimenti;

25. Le funzioni in materia di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rimangono in capo ai comuni secondo quanto disposto dalla legge forestale e dal relativo regolamento di attuazione;

26. Le funzioni di polizia e vigilanza in ambito delle attività estrattive rimangono in capo ai comuni in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione, ed alle aziende USL in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

27. Con la presente legge, peraltro, la Regione intende assumere un ruolo centrale mediante una funzione di controllo diretto, che si affianca a quella dei comuni, oltre a quella di coordinamento e monitoraggio dell'attività svolta dai comuni stessi, volta a garantire omogeneità e uniformità nello svolgimento delle funzioni su tutto il territorio regionale da parte di tutti i soggetti competenti;

28. Tale omogeneità e uniformità su tutto il territorio sarà garantita anche mediante l'effettuazione, da parte della Regione stessa, dei procedimenti di verifica di assoggettabilità e di VIA in ordine ai progetti relativi ai siti estrattivi con materiale scavato superiore a 60.000 metri cubi annui e 30.000 metri cubi annui all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane;

29. Data l'eliminazione del livello di pianificazione provinciale e la conseguente implementazione del livello regionale, nonché in considerazione dell'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di VIA e di quelle di controllo diretto sull'attività dei siti estrattivi, è necessario che la Regione medesima si doti di ulteriore personale in numero adeguato all'espletamento delle nuove funzioni;

30. Con la presente legge si prevede l'obbligo dei comuni di trasmettere alla Regione le informazioni relative agli esiti dei controlli e, in caso di inadempimento dei comuni, è previsto il potere sostitutivo della Regione. La Regione inoltre, avrà l'obbligo di effettuare verifiche, a campione e su segnalazione, su tutte le cave ricadenti nel territorio regionale. A tal fine si prevede un incremento della dotazione organica degli uffici regionali;

31. Al fine della valorizzazione e dell'incentivazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere produttive si prevede, anche attraverso l'individuazione di un soggetto che rappresenti il distretto produttivo Apuo-versiliese, la promozione di interventi volti a diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che promuovano le produzioni tipiche, anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita, e a valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza (tracciabilità) e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;

32. Sono previste sanzioni per i comuni che non provvedano all'invio delle informazioni alla Regione o che non abbiano versato la parte spettante del contributo all'azienda USL o alla Regione;

Approva la presente legge

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione con la presente legge disciplina la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).

2. La presente legge non si applica al demanio fluviale, lacuale e marittimo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

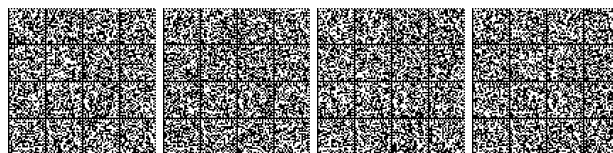
a) attività estrattiva: l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche;

b) industria estrattiva: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

c) materiale di cava: i materiali di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927, distinti in:

1) materiali per usi industriali e per costruzioni: calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, argille, torbe, sabbie e ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti;

2) materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, traver-



тини, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi:

2.1. materiali da taglio: i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini;

2.2. derivati dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità;

d) cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici: siti estrattivi individuati dal piano regionale cave (PRC) e dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio di cui alla lettera c), punto 2, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

e) giacimento: porzione di suolo o sottosuolo in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte con profitto;

f) area a destinazione estrattiva: porzione di territorio, così come individuata dal piano operativo comunale di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), entro il cui perimetro può essere rilasciata l'autorizzazione o la concessione alla coltivazione nel periodo di validità dello stesso piano operativo;

g) sito estrattivo attivo: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore;

h) comprensorio: porzione del territorio, contraddistinta da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi;

i) sito estrattivo dismesso: sito localizzato esternamente alle aree a destinazione estrattiva in cui è documentata o documentabile l'attività estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria;

l) attività di prima lavorazione: il complesso di operazioni necessarie all'estrazione del materiale ed a renderlo idoneo all'utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni;

m) pertinenza: le aree e gli impianti di trattamento dei materiali di cava e dei rifiuti estrattivi, necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni al sito estrattivo da cui i rifiuti provengono e in cui devono essere ricollocati, gestiti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva o da un consorzio di più imprese costituito per la gestione unica di siti estrattivi contigui e facenti parte del medesimo comprensorio estrattivo;

n) livello territoriale ottimale: uno o più siti estrattivi contigui o vicini individuati dal comune al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa;

o) risistemazione del sito estrattivo: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

p) materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava: i residui derivanti da altre attività e suscettibili di riutilizzo.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive e provvede:

- a) all'approvazione del PRC;
- b) al rilascio delle autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse statale e regionale e della relativa dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- c) all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge;
- d) all'esercizio delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'art. 51;
- e) alla verifica di assoggettabilità ed alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza).

Art. 4.

Funzioni dei comuni

1. Il comune in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC:

- a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC;
- b) rilascia le autorizzazioni, le concessioni sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;
- c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo;
- d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse locale;
- f) effettua la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 10/2010.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento che definisce, in particolare:

- a) gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo;
- b) le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51.



Capo II

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN MATERIA DI CAVE

Art. 6.

Piano regionale cave

1. Il PRC è lo strumento di pianificazione territoriale, parte del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è definito quale piano settoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.

Art. 7.

Contenuti del piano regionale cave

1. Il PRC definisce:

a) il quadro conoscitivo delle attività estrattive e delle risorse presenti nel territorio, con particolare riferimento a:

1) le risorse minerarie suscettibili di attività estrattive ed i vincoli già esistenti da rispettare per la localizzazione delle aree a destinazione estrattiva;

2) i siti estrattivi in esercizio e le tipologie dei materiali estratti;

3) la stima della quantità dei materiali riutilizzabili e assimilabili;

4) i siti estrattivi e le cave di reperimento di materiali ornamentali storici;

5) i siti estrattivi dismessi;

6) l'analisi dell'andamento economico del settore;

7) le proiezioni di mercato relative alle tipologie di materiali in un quadro di riferimento di sostenibilità ambientale;

b) i giacimenti in cui possono essere localizzate le aree a destinazione estrattiva, nonché le prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa;

c) i comprensori estrattivi e gli obiettivi di produzione sostenibile, individuati per ciascun comprensorio in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile;

d) i criteri al fine della localizzazione, da parte dei comuni, delle aree a destinazione estrattiva e per l'effettuazione della stima relativa alla capacità estrattiva di ciascuna area, nonché i criteri per l'individuazione, da parte dei comuni, delle aree annesse al sito estrattivo in cui possano essere svolte, dallo stesso operatore di cava, le eventuali attività di trasformazione del materiale estratto proveniente dalla prima lavorazione;

e) la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre, tenendo conto della stima della quantità dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili anche sulla base delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

f) gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal piano per il Parco regionale delle Alpi Apuane di cui all'art. 14 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio) in coerenza con gli altri atti di programmazione regionale;

g) i criteri per l'esercizio dell'attività estrattiva, in relazione alle varie tipologie dei materiali da estrazione, con particolare riferimento alla coltivazione dei materiali da taglio/ornamentali presenti nei giacimenti di cui alla lettera b), e nei siti estrattivi in esercizio;

h) i criteri per il ripristino ambientale e funzionale dei siti estrattivi;

i) gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali da estrazione, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive;

l) gli indirizzi per la gestione sostenibile dei siti estrattivi ubicati all'interno del medesimo comprensorio;

m) gli indirizzi per il coordinamento delle attività estrattive nei siti estrattivi contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza;

n) gli indirizzi per il recupero ambientale di siti estrattivi dismessi;

o) le misure di salvaguardia di cui all'art. 88, comma 7, lettera i), della legge regionale n. 65/2014;

p) gli indirizzi ed i criteri per la coltivazione in galleria dei materiali, ivi compresa la coltivazione nelle aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici, in coerenza con gli obiettivi di tutela;

q) i criteri per la tutela e la coltivazione delle cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici.

2. I giacimenti individuati ai sensi del comma 1, lettera b), costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/2014.

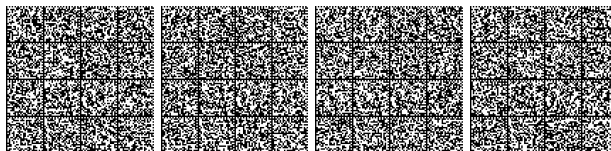
3. I contenuti del PRC di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'art. 88, comma 7 della legge regionale n. 65/2014

Art. 8.

Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave

1. Il PRC è approvato con le procedure di cui al titolo II e al titolo III, capo I, della legge regionale n. 65/2014.

2. Le modifiche al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determina-



no effetti territoriali, sono approvate ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015.

3. Il PRC ha validità a tempo indeterminato. Può essere aggiornato e modificato con le procedure di cui ai commi 1 e 2, ogni volta che se ne determini la necessità.

4. Con cadenza almeno quinquennale è effettuata una verifica in relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione.

5. Il PRC e le relative modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 9.

Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale

1. Il comune, ove necessario, adegua nei termini stabiliti dallo stesso PRC i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo.

2. Il comune recepisce nel piano strutturale i giacimenti individuati dal PRC.

3. Il comune, nell'adeguare il piano operativo comunale al PRC:

a) perimetra l'area a destinazione estrattiva e definisce le relative volumetrie nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d);

b) stabilisce le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area;

c) individua i casi in cui i siti estrattivi contigui o vicini sono tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza;

d) individua i casi in cui è obbligatoria la costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 28.

4. Ai fini della definizione dei contenuti del piano operativo i comuni procedono ai sensi dell'art. 10.

5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 113 e 114 della legge regionale n. 65/2014, il comune individua i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli articoli da 107 a 114 della legge regionale n. 65/2014.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i comuni, per le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane, adeguano i propri strumenti della pianificazione urbanistica nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7, comma 1, lettera f), e della disciplina contenuta nel piano del parco.

Art. 10.

Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazio-

ni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.

2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.

3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui all'art. 11.

Art. 11.

Avviso pubblico

1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione.

2. La presentazione delle proposte a seguito dell'avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale.

Art. 12.

Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica

1. Secondo quanto previsto all'art. 53 della legge regionale n. 65/2014, la Regione collabora con i comuni che ne facciano richiesta, ai fini dell'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

2. Le province provvedono a mettere a disposizione della Regione e dei comuni gli elementi e i dati in loro possesso, utili per la definizione dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione.

Art. 13.

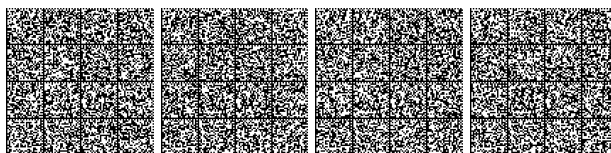
Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave

1. Qualora il comune approvi o modifichi i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in contrasto o incompatibili con le prescrizioni contenute nel PRC, la Regione può adire la conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 14.

Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, nel termine indicato nel PRC, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione terri-



toriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), ad adottare ed approvare gli atti di adeguamento del piano strutturale, entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'art. 10, comma 2, la Giunta regionale diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, una Conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell'atto di ripartizione delle quote.

3. In caso di mancato adeguamento ai sensi dell'art. 9, comma 3, la Giunta regionale può provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 88/1998.

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

5. I costi dell'attività espletata dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono, esclusivamente e totalmente, a carico dei comuni sostituiti.

Art. 15.

Monitoraggio

1. La Regione esegue il monitoraggio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 65/2014.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.

3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale delle imprese previsti dalla normativa vigente.

4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini del procedimento, l'autorizzazione è rilasciata a seguito della Conferenza di servizi prevista dall'art. 19, il cui provvedimento finale comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.

5. Qualora l'attività estrattiva riguardi un sito estrattivo che insiste nel territorio di due o più comuni, la Conferenza di servizi di cui al comma 4 è convocata dal comune in cui ricade l'area più estesa del sito. Tale Conferenza adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità o la valutazione di impatto ambientale (VIA), essa è acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.

Art. 17.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

a) analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali, di stabilità e sicurezza del sito e paesaggistiche del luogo di intervento;

b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche, nonché i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;

c) progetto di coltivazione di cui costituiscono contenuti essenziali:

1) la descrizione dell'area dell'intervento e delle singole fasi di coltivazione;

2) il metodo di coltivazione adottato, i tempi e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione;

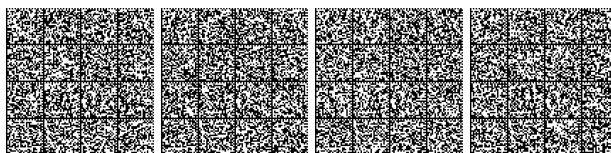
3) le tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre;

d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;

e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo n. 117/2008;

f) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»);

g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei



rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;

- h) perizia di stima del progetto di risistemazione;
- i) programma economico-finanziario di copertura degli investimenti;
- l) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e risistemazione.

2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è definito il modello di domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18.

Oggetto e contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, di seguito denominata autorizzazione, ha per oggetto il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione, l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino.

2. L'autorizzazione contiene:

- a) l'indicazione della localizzazione del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze;
- b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione degli elementi essenziali del progetto di coltivazione;
- c) le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e per la conseguente risistemazione del sito, con specificazione di quelle il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21;
- d) il termine di validità dell'autorizzazione;
- e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di Conferenza di servizi;
- f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse;
- g) il termine, non superiore ad un anno, entro il quale deve essere iniziata l'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

3. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'installazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.

Art. 19.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 16, lo SUAP convoca la Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

2. Nel caso di autorizzazioni soggette a VIA, i lavori della Conferenza di servizi di cui al comma 1, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2010.

3. Il procedimento unico ha una durata che non può essere superiore a centocinquanta giorni.

Art. 20.

Durata dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell'autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Alla scadenza dell'autorizzazione cessano tutti i lavori di coltivazione e quelli relativi alla risistemazione ambientale, fatto salvo quanto previsto all'art. 24.

3. Qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia del provvedimento paesaggistico di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa dà luogo alla sospensione e alla decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21.

4. Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal responsabile del procedimento una sola volta e per una durata massima di due anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'art. 17.

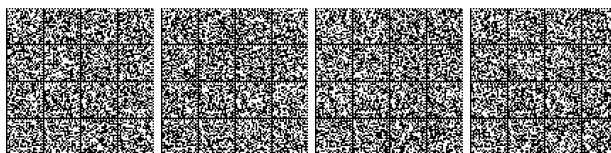
5. La durata dell'autorizzazione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

Art. 21.

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c) sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- d) realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'art. 23, comma 1;
- e) qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;
- f) decorso del termine entro il quale avviare l'attività;
- g) inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'art. 18, comma 2, lettera c);



h) trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 2;

i) mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'art. 26;

l) mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;

m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'art. 23, comma 2;

n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Il comune accerta i fatti di cui al comma 1 e li notifica al trasgressore contestualmente al provvedimento di sospensione indicando i termini entro cui provvedere:

a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), a presentare le eventuali controdeduzioni;

b) nei casi di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), e n), a porre in essere i necessari adempimenti.

3. Ove l'interessato non provveda nei termini stabiliti, o il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il comune adotta il provvedimento di decadenza.

4. A seguito del provvedimento di decadenza il comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza e risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'interessato.

5. Qualora sussista un grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto n. 1443/1927 può prescrivere, assegnando un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione. In caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale dispone la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile della Regione, fatto salvo il caso in cui appartenga al patrimonio indisponibile comunale.

Art. 22.

Subingresso nelle coltivazioni

1. L'autorizzazione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. L'autorizzazione può essere trasferita ai soggetti che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro, presentata allo SUAP del comune territorialmente competente, contenente i requisiti di cui all'art. 16, comma 3.

3. Il subentrante deve rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione già rilasciata, ivi comprese le garanzie finanziarie di cui all'art. 26

4. Il comune, previa verifica delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, adegua l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di subentro.

5. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, non è consentito al subentrante lo svolgimento di alcuna attività.

Art. 23.

Varianti all'autorizzazione

1. A seguito della variazione di almeno una delle condizioni di seguito elencate, è rilasciata una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19:

a) ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi;

b) modifiche riguardanti l'assetto definitivo del sito;

c) introduzione di tecniche di scavo che prevedono l'uso di esplosivo;

d) modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere modificata ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, fermo restando la durata iniziale della stessa.

Art. 24.

Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale

1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (AR PAT), effettua l'ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione.

3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2, il comune provvede allo svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 26 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori, ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il comune utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.

5. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nelle cave di prestito statale e regionale effettua la comunicazione di cui al comma 1 al comune ed alla Regione, che provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione i lavori di risistemazione non risultino ultimati, il comune provvede ai sensi dei commi 3 e 4.



Art. 25.

*Obblighi informativi connessi
all'esercizio dell'attività estrattiva*

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al comune ed alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione.

Art. 26.

Garanzie finanziarie

1. Il rilascio dell'autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante a favore del comune, di una garanzia finanziaria ai fini della corretta esecuzione del progetto di risistemazione determinata dal comune sulla base della perizia di stima allegata alla domanda di autorizzazione o di permesso di ricerca.

2. Le garanzie finanziarie sono costituite con una delle modalità di seguito indicate:

a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);

c) polizza assicurativa rilasciata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

3. La garanzia finanziaria copre l'intero periodo di validità dell'autorizzazione incluso il tempo previsto per la risistemazione comprensivo dei tempi per l'attecchimento di eventuali essenze arboree e arbustive, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, può essere rilasciata per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.

5. L'importo della garanzia è determinato dal comune e può essere adeguato annualmente in funzione:

a) dello stato di avanzamento del progetto di coltivazione;

b) delle opere di risistemazione realmente eseguite ai sensi del comma 4;

c) delle varianti all'autorizzazione di cui all'art. 23.

6. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 15 per cento per le imprese registrate ai sensi del reg. (C E) 1221/2009, e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

7. Ai fini del mantenimento della riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie, l'istante deve rinnovare l'au-

to certificazione in ordine al possesso delle certificazioni relative al sistema comunitario di eco-gestione e audit (Eco-management and audit scheme «EMAS»), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

8. Le riduzioni dell'importo delle garanzie finanziarie di cui al comma 6, possono essere applicate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per attività estrattive già autorizzate.

9. L'istante è tenuto a comunicare al comune eventuali sospensioni o revoche delle certificazioni da parte dell'organismo competente o dell'ente di certificazione.

10. L'importo della garanzia è aggiornato dal comune ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

11. Lo svincolo della garanzia finanziaria è disposto dal comune a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di risistemazione.

12. Su richiesta degli interessati la garanzia può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere di risistemazione realizzate.

Art. 27.

Contributo di estrazione

1. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili, il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro.

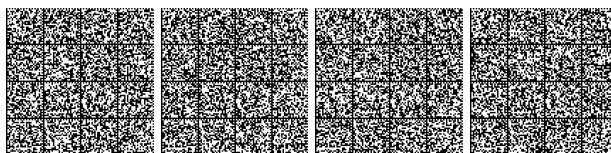
2. Il comune versa annualmente all'azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato:

a) per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;

b) per il 5 per cento all'azienda USL, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;

c) per il 4,5 per cento alla Regione, in ragione degli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive.

3. I comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco delle Alpi Apuane versano all'Ente Parco delle Alpi Apuane l'1 per cento dei contributi loro spettanti e destinano lo 0,5 per cento di tali contributi ad interventi di formazione per la lavorazione sostenibile del marmo. L'Ente Parco delle Alpi Apuane destina il



contributo per gli adempimenti di pianificazione e per gli adempimenti istruttori connessi al procedimento autorizzatorio e per interventi di promozione e valorizzazione del Parco.

4. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, nel limite massimo del 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.

5. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune nel limite del 10,50 per cento del valore di mercato. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3.

6. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5, tenendo conto:

a) dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione;

b) di criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico;

c) dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro;

d) dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.

7. Per i siti estrattivi in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti.

8. Gli importi unitari di cui ai commi 4 e 5 sono tempestivamente comunicati alla Regione.

9. A scomputo, totale o parziale, del contributo di cui ai commi 1, 4 e 5, da versare per la durata dell'autorizzazione, è facoltà del comune far realizzare direttamente gli interventi infrastrutturali e le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive individuati dallo stesso, previa stipula di apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di realizzazione e le relative garanzie, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune.

10. Salvo diversa determinazione del comune, entro il 30 giugno di ogni anno, è versato un acconto rapportato alla metà del volume escavato nell'anno precedente; entro il 31 dicembre dello stesso anno, è versato il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese. Nel primo anno di esercizio dell'attività estrattiva l'acconto è rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre come risultante dagli elaborati di progetto.

11. Il comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti dai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5, vincolati alla realizzazione delle opere e delle attività di cui al comma 2.

Art. 28.

Consorzi

1. Il comune può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

2. L'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, e la delibera costitutiva dei consorzi obbligatori indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa, nonché le cause e le modalità di scioglimento.

3. Con riferimento ai consorzi di cui al comma 1, il comune svolge le attività di cui all'art. 2619 del codice civile e provvede:

a) allo scioglimento del consorzio qualora non sia possibile procedere alla gestione unica dei siti estrattivi contigui e o vicini;

b) ad autorizzare una o più imprese a recedere dal consorzio qualora ciò consenta comunque il perseguimento dello scopo consortile di cui al comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA

Art. 29.

Permesso di ricerca

1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava deve chiedere il permesso al comune territorialmente interessato.

2. La domanda di permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati:

a) planimetria dell'area di ricerca;

b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto;

c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;

d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area;

e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo n. 117/2008;

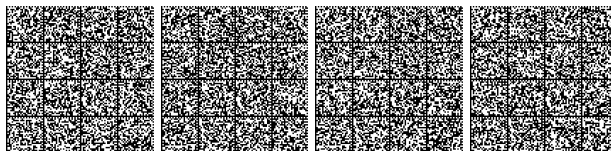
f) perizia di stima del progetto di risistemazione.

3. Il permesso di ricerca contiene:

a) la delimitazione dell'area oggetto del permesso;

b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;

c) l'obbligo di risistemazione dell'area;



d) il termine di validità del permesso, comunque non superiore a due anni non prorogabili;

e) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione;

f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse, per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca ed al ripristino.

4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17 e 19.

Art. 30.

Obblighi del ricercatore

1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Il ricercatore trasmette al comune ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.

3. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune e alla Giunta regionale anche ai fini dell'implementazione del quadro conoscitivo del PRC. In caso di esito positivo, il ricercatore può presentare istanza di inserimento dell'area individuata nei giacimenti del PRC.

4. Il comune adotta il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.

5. Qualora il programma dei lavori di cui all'art. 29, comma 2, lettera d), evidenzia l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera d), tale materiale può essere commercializzato dal titolare del permesso di ricerca. Il ricavato, detratte le spese, è corrisposto al comune che ha rilasciato il permesso.

Capo V

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI SITI ESTRATTIVI DISMESSI

Art. 31.

Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi

1. Il comune, a seguito del censimento dei siti dismessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), individua tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale.

2. Il comune, per i siti estrattivi dismessi individuati ai sensi del comma 1, rilascia autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite

i comuni individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.

3. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'art. 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni previa stipula di apposita convenzione.

5. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.

6. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva.

Capo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DISTRETTO APUO-VERSILIESE

Art. 32.

Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara

1. La Regione, con il presente capo, disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto Apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

2. Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse «vicinanze» di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni stimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo.

Art. 33.

Concessione

1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'art. 32 e dei beni che comunque appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune.



2. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse, il comune individua i livelli territoriali ottimali, costituiti da uno o più siti estrattivi, da affidare in concessione ai sensi del comma 1.

3. La concessione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione ed è rilasciata, previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

4. La concessione ha una durata non superiore a venticinque anni e non può essere prorogata, né rinnovata neppure tacitamente. Alla scadenza della stessa decade anche l'autorizzazione.

5. La durata della concessione può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009.

6. La concessione ha carattere personale e costituisce causa di decadenza la cessione, la sub concessione e il trasferimento, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'art. 22.

Art. 34.

Oggetto e contenuto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la disponibilità di uno o più siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale di cui all'art. 2, comma 1, lettera n).

2. La concessione contiene:

a) l'indicazione della localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze;

b) l'oggetto dell'attività estrattiva e l'individuazione delle prescrizioni relative al progetto di coltivazione;

c) il canone e il contributo di estrazione dovuto dal concessionario;

d) la durata della concessione, nonché la previsione che alla scadenza della stessa decade l'autorizzazione;

e) l'indennizzo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, quando la concessione non sia rilasciata a quest'ultimo;

f) la previsione che, qualora la durata dell'autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa alla scadenza di ciascun quinquennio successivo, comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera f);

g) la definizione degli eventuali oneri determinati a seguito della convenzione di cui all'art. 38, comma 11, posti a carico del concessionario;

h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;

i) l'indicazione della cause di decadenza.

Art. 35.

Procedimento per il rilascio della concessione

1. Ai fini del rilascio della concessione, il comune emette un avviso pubblico per individuare il soggetto interessato all'ottenimento della stessa sulla base di un progetto preliminare.

2. Il progetto preliminare contiene almeno:

a) progetto di coltivazione;

b) piano economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

c) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area;

d) perizia di stima del progetto di risistemazione;

e) indicazione delle opere di urbanizzazione;

f) progettazione preliminare degli impianti di prima lavorazione.

3. Il comune procede alla selezione dei progetti preliminari valutando prioritariamente i seguenti elementi:

a) ricadute ambientali;

b) ricadute socioeconomiche, anche in una logica di filiera, con progetti che garantiscano ulteriori fasi di lavorazione sul territorio;

c) effetti occupazionali;

d) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;

e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;

f) canone concessorio determinato in sede di gara ai sensi dell'art. 36.

4. Il comune, a seguito della selezione dei progetti di cui al comma 3, redige una graduatoria tra i progetti ritenuti idonei.

5. Al fine del rilascio della concessione, il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h).

6. Il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5.

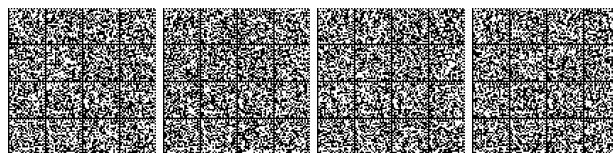
7. Qualora il progetto definitivo non venga approvato il comune procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4.

8. La graduatoria ha validità triennale.

9. Il progetto definitivo deve essere conforme ai contenuti del progetto preliminare di cui al comma 2, valutato e selezionato ai sensi del comma 3.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17 si applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni del capo III.

11. Nell'arco temporale di validità della concessione, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzato per fasi temporalmente individuate nel progetto di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione.



Art. 36.

Contributo di estrazione e canone concessorio

1. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, pari al dieci per cento del valore medio di mercato del materiale. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3.

2. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune, anche oltre il limite del 10,50 per cento del valore di mercato e comunque non superiore a 4,20 euro per tonnellata. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti all'art. 27 commi 2 e 3.

3. Il comune, anche in forma associata, stabilisce gli importi unitari di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto dei criteri di tutela nelle aree a vincolo paesaggistico, dell'adesione delle imprese a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro e dell'ammontare medio annuale delle spese finalizzate agli interventi ed agli adempimenti a cui è destinato il contributo.

4. Oltre ai contributi di cui ai commi 1 e 2, il concessionario è tenuto a corrispondere al comune il canone concessorio determinato in sede di gara.

5. Il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione e può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.

6. L'entità complessiva delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione per i materiali da taglio ed il canone concessorio per gli stessi materiali è fissata entro il limite del 15 per cento del valore di mercato dei materiali medesimi.

Art. 37.

Cause di decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza:

a) la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal rilascio della concessione;

b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento concessorio;

c) la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, per un periodo superiore ad un anno;

d) la mancata corresponsione del canone concessorio per un'annualità;

e) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3;

f) il diniego dell'autorizzazione nell'ambito del procedimento di cui all'art. 19 o la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 21.

2. Il comune accerta le cause di decadenza di cui al comma 1 e le notifica al trasgressore che nei successivi trenta giorni presenta le proprie controdeduzioni. Il comune, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate adotta il provvedimento di decadenza.

3. Il comune al momento della notifica ha facoltà di sospendere in via cautelativa l'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 38.

Autorizzazioni e concessioni esistenti

1. Il comune provvede al rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica allo scadere delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili) o dell'art. 3 della legge regionale n. 104/1995.

2. Allo scadere delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 78/1998 o dell'art. 3 della legge regionale n. 104/1995, decadono anche le relative concessioni.

3. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 78/1998 e dell'art. 3 della legge regionale n. 104/1995 proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente. Qualora non sia stabilita la scadenza, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate decadono allo scadere di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza entro sette anni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i sette anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui ai commi 3 e 4, può essere incrementato di ulteriori due anni, su domanda dell'interessato, per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi venticinque anni, su domanda dell'interessato, e previa stipula di una convenzione per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale estratto nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che dia garanzia effettiva.

6. Il comune, a seguito della domanda del titolare dell'autorizzazione o della concessione, il cui termine è in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al rilascio dell'auto-



rizzazione o della concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di procedure ad evidenza pubblica, la cui durata non può superare i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa stipula di una convenzione per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale estratto nel sistema produttivo della filiera locale.

7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e contiene l'impegno a presentare, entro due anni dalla stipula, un piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.

8. La mancata presentazione del piano economico-finanziario o il non rispetto degli impegni assunti determina la decadenza della concessione con riferimento al periodo di estensione.

9. La domanda di cui ai commi 4, 5 e 6 è presentata, ai sensi dell'art. 17, sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

10. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo determinano il canone concessorio commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione e alla stima della quantità di materiale da estrarre per la durata della concessione: il canone può essere oggetto di revisione in caso di modifica dei parametri di riferimento, nei casi e con le modalità previste dai regolamenti comunali.

11. Ai fini di cui al comma 1, il comune individua i beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva e procede a stipulare una convenzione con il concessionario uscente, determinando il valore residuo di tali beni, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell'autorizzazione.

12. Il valore determinato ai sensi del comma 10 è indicato nel bando di gara ed è corrisposto dal concessionario subentrante al concessionario uscente.

13. Alle concessioni rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica non si applicano i commi 4, 5 e 6.

Art. 39.

Regolamenti comunali

1. Il regolamento dei comuni emanato ai sensi dell'art. 64, comma 3, del regio decreto n. 1443/1927, finisce in particolare:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva dei beni di cui all'art. 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall'art. 34;

b) i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all'art. 38, commi 5 e 6;

c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termi-

ne dell'autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all'art. 38, comma 11;

d) le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all'art. 36.

2. I regolamenti di cui al comma 1, sono redatti nel rispetto ed in conformità alle disposizioni e ai principi della presente legge e sono emanati dai comuni entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute in un regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine.

4. Il regolamento regionale cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali di cui al comma 1.

Art. 40.

Sviluppo del distretto Apuo-versiliese

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto produttivo Apuo-versiliese stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1, ha il compito di promuovere lo sviluppo della filiera produttiva locale, valorizzare il materiale da estrazione e supportare comuni ed imprese nell'attuazione degli interventi di cui all'art. 55.

3. Il soggetto di cui al comma 1, promuove forme di collaborazione con i comuni ai fini delle valutazioni di competenza e dei monitoraggi relativi ai piani economico finanziari di cui agli articoli, 35 e 38.

Art. 41.

Accordi per la filiera locale

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese di cui all'art. 40, comma 2, al fine di attuare interventi per lo sviluppo produttivo del distretto.

Capo VII

FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 42.

Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di siti estrattivi, sono esercitate dal comune, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).



2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ha la stessa durata dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Nei terreni rimboschiti ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), qualora il progetto di risistemazione preveda il ripristino del bosco, il rimboschimento compensativo o il costo presunto dello stesso, di cui all'art. 44 della legge regionale n. 39/2000, sono ridotti del 30 per cento; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può prevedere specie forestali maggiormente compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.

Capo VIII

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 43.

Disposizioni generali

1. Sono considerate cave di prestito le cave necessarie al fine di realizzare, anche parzialmente sul territorio toscano, le seguenti opere pubbliche:

- a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
- b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione;
- c) di interesse regionale;
- d) di interesse locale;
- e) a seguito di gravi calamità naturali.

2. Sono di interesse regionale le opere pubbliche di competenza della Regione, nonché quelle oggetto di accordo di programma tra Regione ed enti locali o comunque finanziate, in tutto o in parte, dalla Regione.

3. Sono di interesse locale le opere di competenza degli enti locali, comprese quelle afferenti a funzioni che sono state trasferite con legge regionale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

4. Per le opere di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), le autorizzazioni all'esercizio della coltivazione delle cave di prestito, nonché le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, del vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché gli adempimenti di cui all'art. 24, sono di competenza regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 39/2000.

5. Per le opere di cui al comma 1, lettera d), le autorizzazioni sono rilasciate dal comune territorialmente competente.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

Art. 44.

Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le disposizioni di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ai fini della richiesta dell'apertura della cava di prestito, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera stessa, nonché dei materiali assimilabili di cui all'art. 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.

2. Qualora non siano sufficienti i materiali riutilizzabili e reperibili di cui al comma 1, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati gli elaborati di cui all'art. 17, nonché:

- a) il piano di utilizzazione dei materiali di risulta di cui al comma 1;
- b) una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso ad una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare.

4. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26 a favore della Regione o del comune interessato.

5. L'autorizzazione può essere rilasciata o trasferita su richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica alla stazione appaltante, in tal caso gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento autorizzativo sono imputabili al medesimo soggetto ivi compreso il pagamento del contributo di cui all'art. 27 e l'assunzione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 26.

Art. 45.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito

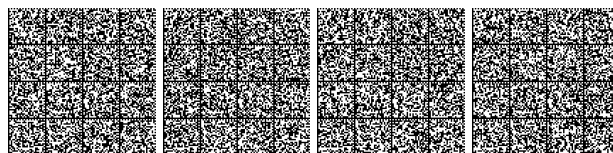
1. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di prestito si applicano le disposizioni di cui al capo III in quanto compatibili.

2. Per le cave di prestito di competenza regionale la domanda di autorizzazione è presentata alla struttura regionale competente in materia.

Art. 46.

Autorizzazione alle indagini preliminari

1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di coltivazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad



introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è rilasciata dall'autorità espropriante di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Le indagini preliminari autorizzate sono eseguite entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

a) planimetria in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio, indicante l'area di indagine;

b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini;

c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area.

4. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'atto di autorizzazione.

Art. 47.

Disposizioni di carattere eccezionale

1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta regionale può autorizzare la coltivazione di siti estrattivi anche al di fuori delle aree a destinazione estrattiva individuate negli strumenti urbanistici comunali, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.

Art. 48.

Estrazione dai corsi d'acqua

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.

2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui la comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:

a) uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;

b) la quantificazione del materiale estratto e uno studio sul riutilizzo dello stesso all'interno dello stesso cantiere o, secondariamente, in altre opere pubbliche da realizzarsi contestualmente da parte del medesimo ente competente;

c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere utilizzati ai sensi della lettera b);

d) le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale estratto;

e) le modalità di controllo delle quantità estratte anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori.

3. Qualora lo studio di cui alla lettera b), evidenzia l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera b), tale materiale, nel limite massimo della quantità indicata alla lettera c), può essere ceduto, a compensazione del costo degli interventi comprensivo di tutti gli oneri, all'appaltatore.

4. In ogni caso il valore del materiale ceduto non può superare il valore del contratto stipulato tra l'ente competente e l'appaltatore, comprensivo di IVA e altri oneri connessi.

5. Nei casi in cui al comma 3, il valore del materiale è determinato dalla Giunta regionale sulla base del valore medio di mercato delle tipologie di materiale estratto.

6. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.

Art. 49.

Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali

1. Il prelievo di materiale nelle cave di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), finalizzato a specifici interventi pubblici di recupero, restauro, manutenzione, conservazione di monumenti per i quali sia prescritto l'utilizzo di specifici materiali dalla competente soprintendenza, fino ad un massimo di 300 metri cubi di pietre da taglio, è soggetto a segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 da presentare allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA di cui al comma 1, contiene:

a) l'indicazione del quantitativo di materiale da estrarre nel rispetto del limite di cui al comma 1;

b) l'indicazione del metodo di coltivazione adottato, dei tempi e degli schemi organizzativi.

3. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali, la risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area e la relativa garanzia finanziaria.

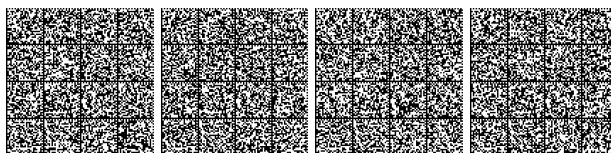
Capo IX

FUNZIONI DI POLIZIA DELLE CAVE, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 50.

Funzioni di polizia e vigilanza

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.



2. I comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, e adotta i conseguenti provvedimenti.

3. Le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio.

4. Sono fatte salve le competenze degli enti parco previste dalla normativa vigente.

5. Il personale incaricato dei controlli può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.

6. Per le attività di misura, monitoraggio e ispezione aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, prodotti dall'attività estrattiva, i comuni possono avvalersi dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), ferme restando le attività istituzionali obbligatorie ivi previste.

Art. 51.

Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione

1. La Regione promuove forme anche permanenti di collaborazione e coordinamento fra i soggetti di cui all'art. 50, per migliorare l'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 53, l'ufficio regionale competente effettua un monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, alle quantità escavate ed ai controlli periodicamente effettuati dai soggetti competenti.

3. Sulla base del coordinamento e del monitoraggio di cui ai comma 1 e 2, la Regione effettua controlli diretti sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all'art. 50, comma 2.

4. Il personale incaricato può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione.

Art. 52.

Sanzioni

1. Il mancato versamento dei contributi di estrazione comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), degli importi relativi al contributo di estrazione e alle sanzioni di cui al comma 1.

4. L'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni.

5. L'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dall'autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni. Non si applica la sanzione amministrativa per l'estrazione di materiale in aree la cui superficie sia inferiore all'1 per cento di quella autorizzata e ricadano in area a destinazione estrattiva.

6. La violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 25, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

Capo X

OBBLIGHI DEI COMUNI

Art. 53.

Obblighi dei comuni

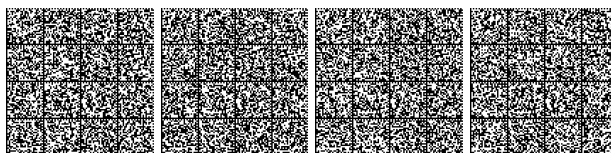
1. I comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, inviano alla Giunta regionale le informazioni relative a:

a) l'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza, indicando, anche ai fini statistici, le autorizzazioni, i titolari delle stesse e il loro recapito, nonché i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente;

b) l'entità dei contributi di estrazione percepiti nell'anno precedente, specificando puntualmente la destinazione delle relative somme nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 e provvedendo al relativo versamento.

2. I comuni comunicano alla Regione trimestralmente i controlli effettuati e l'esito degli stessi; in assenza di comunicazioni i controlli si considerano non effettuati.

3. I comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di luglio di ogni anno, la stima relativa all'entità dei contributi di estrazione dell'anno in corso.



Art. 54.

Inadempimento dei comuni

1. La quota di contributo di estrazione a favore dei comuni è diminuita del 10 per cento per i comuni che:

a) non abbiano provveduto all'invio delle informazioni di cui all'art. 53, entro il termine ivi previsto;

b) non abbiano versato all'azienda USL, all'Ente Parco ed alla Regione, le quote del contributo di estrazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 27, comma 10.

2. In caso di mancato invio dei dati concernenti l'entità dei contributi riscossi nell'anno di riferimento dal comune inadempiente, la quota percentuale di cui al comma 1 è calcolata sull'ammontare dei contributi percepiti in base agli ultimi dati disponibili.

3. Le somme di cui al comma 1, sono acquisite dalla Regione tramite compensazione con ogni altro trasferimento a qualunque titolo dovuto al comune inadempiente ai sensi dell'art. 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»).

Capo XI

MISURE DI PROMOZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO

Art. 55.

Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione

1. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a:

a) definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione di sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere produttive dei materiali da estrazione;

b) sostenere l'impegno nella tracciabilità e marcatura dei prodotti;

c) diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;

d) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;

e) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico anche attraverso la comunicazione della propria impronta ambientale e sociale.

Capo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.

Dotazione organica

1. Per lo svolgimento delle funzioni esercitate in materia di pianificazione delle attività estrattive, in materia di coordinamento, monitoraggio e controllo di cui all'art. 51, nonché in materia di VIA regionale, la Regione si avvale di personale proprie e personale trasferito dalle province e dai comuni.

2. Il personale delle province e dei comuni di cui al comma 1, è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel numero massimo di quindici unità, previa intesa tra Regione, province e comuni per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo.

3. Decorsi tre mesi senza che venga stipulata l'intesa, la Regione provvede ad individuare il personale da trasferire, mediante avviso, tra coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le predette funzioni, anche in misura non prevalente, presso le amministrazioni provinciali e comunali.

4. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento, la Regione procede alla selezione del personale da trasferire sulla base dell'esperienza maturata nello svolgimento, anche in misura non prevalente delle funzioni di cui al comma 2, e lo comunica agli enti interessati.

5. Al personale di cui al comma 2 è riconosciuta, a tutti gli effetti, la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.

6. Il personale trasferito è inquadrato nella categoria e nella relativa posizione di sviluppo economico in possesso al momento del trasferimento.

7. A decorrere dal trasferimento del personale, le amministrazioni comunali e provinciali interessate riducono in misura corrispondente le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) per tale personale; le predette risorse confluiscono, in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2015 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2016, tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.

8. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»). La predetta somma rileva, invece, per le amministrazioni comunali e provinciali interessate dal trasferimento del personale, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006.



9. La Regione, previa stipula di convenzioni, può avvalersi degli uffici e del personale degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.

10. Le risorse relative alla spesa di cui al comma 7, trovano compensazione in quota corrispondente dei contributi di cui all'art. 27, comma 2, lettera c).

Art. 57.

Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive

1. In fase di prima applicazione il PRC è adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del PRC restano in vigore:

a) il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e il piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui alla legge regionale n. 78/1998;

b) il piano regionale attività estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere), per le province che non hanno approvato il PAERP.

3. Qualora sia necessario prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni localizzative già contenute nel PAERP, o in mancanza nel PRAE, o modificare quelle esistenti, si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 58.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della presente legge, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva sono rilasciate in conformità con i contenuti dei regolamenti urbanistici vigenti.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 78/1998.

3. Ai procedimenti, avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 78/1998.

4. Ai procedimenti di VIA, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento e sono conclusi secondo le norme vigenti a tale data.

Art. 59.

Sanzioni per inadempimento della Regione

1. La mancata approvazione del regolamento entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, comporta una diminuzione del 10 per cento su base annua della quota del contributo di estrazione a favore della Regione, rapportata ai mesi di ritardo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui sopra.

2. La mancata adozione del PRC entro il termine di cui all'art. 57, comma 1, comporta la diminuzione di cui al comma 1.

Art. 60.

Clausola valutativa

1. Al fine di monitorare il processo di attuazione della riforma, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia, entro giugno 2016, una prima relazione in cui sono evidenziati in particolare:

a) lo stato di completamento dell'attività di cui all'art. 32 da parte dei comuni;

b) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.

2. Dopo diciotto mesi dall'approvazione del PRC la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione in cui si evidenziano in particolare:

a) lo stato di completamento dell'attività di revisione dei regolamenti comunali da parte dei comuni ai sensi dell'art. 39;

b) una stima della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) a carico degli operatori del settore;

c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.

3. Entro cinque anni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone uno studio contenente i principali risultati ottenuti dalla politica ed una stima degli effetti prodotti dalla legge con in particolare riferimento agli aspetti economici ed occupazionali.

Art. 61.

Modifiche all'articolo 88 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera d), del comma 7, dell'art. 88, della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente:

«d) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture, di trasporti e cave;».

Art. 62.

Modifiche dell'articolo 45 della legge regionale n. 10/2010

1. Alla lettera b), del comma 2, dell'art. 45, della legge regionale n. 10/2010 le parole «negli allegati A3 e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato».

2. Al comma 4 dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 le parole «negli allegati A3 e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato».

3. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010, è sostituito dal seguente: «Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 m³ annui di materiale estratto di competenza della Regione di cui all'allegato A1, lettera c) ter, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.».



Art. 63.

*Modifiche dell'allegato A1
della legge regionale n. 10/2010*

1. Dopo la lettera c) dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010 è inserita la seguente:

«c-bis) Cave con più di 500.000 m³ annui di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.».

2. Dopo la lettera c)-bis dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010 è inserita la seguente:

«c ter) Cave superiori a 30.000 m³ annui di materiale estratto qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue.».

Art. 64.

*Abrogazione dell'allegato A3
della legge regionale n.10/2010*

1. L'allegato A3 della legge regionale n. 10/2010 è abrogato.

Art. 65.

*Modifiche dell'allegato B1
della legge regionale n. 10/2010*

1. Dopo la lettera g) dell'allegato B1 della legge regionale n. 10/2010 è inserita la seguente:

«g-bis) cave superiori a 60000 m³ annui di materiale estratto».

Art. 66.

*Modifiche dell'allegato B3
della legge regionale n. 10/2010*

1. La lettera h) dell'allegato B3 della legge regionale n. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

«h) Cave fino a 60.000 m³ annui di materiale estratto».

Art. 67.

*Modifiche dell'articolo 14
della legge regionale n. 65/1997*

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 65/1997 le parole: «Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.» sono soppresse.

Art. 68.

*Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 65/1997*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997 dopo le parole: «è di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa;» sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle cave superiori a 30.000

metri cubi annui di materiale estratto di competenza della Regione ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza)».

2. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997 il primo periodo è abrogato.

Art. 69.

Modifiche della legge regionale n. 78/1998

1. Il titolo della legge regionale n. 78/1998 è sostituito dal seguente «Disposizioni in materia di miniere».

2. Gli articoli da 1 a 31 e gli articoli da 35 a 42 della legge regionale n. 78/1998 sono abrogati.

Art. 70.

Modifiche della legge regionale n. 104/1995

1. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 104/1995 sono abrogati.

Art. 71.

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui agli articoli 3, 43, comma 4, 51 e 56, sono stimati complessivamente in euro 475.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 350.000,00 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» e per euro 125.000,00 con le risorse dell'UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015 ed in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB. 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» e per euro 100.000,00 con le risorse dell'UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti» del bilancio pluriennale vigente 2015-2017, annualità 2016 e 2017.

2. Le entrate relative al contributo di estrazione e derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 27 sono stimate in euro 475.000,00 per l'anno 2015 con imputazione all'UPB 242 «Altre entrate correnti vincolate» per euro 75.000,00 e all'UPB 322 «Proventi diversi» per euro 400.000,00 per il bilancio 2015 e sono stimate in euro 800.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con imputazione all'UPB 322 «Proventi diversi» del bilancio pluriennale vigente 2015-2017 e anni successivi.

3. Al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale vigente 2015-2017, annualità 2016 e 2017, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo: anno 2015:

in diminuzione, UPB 242 «Altre entrate correnti vincolate», euro 75.000,00;

in aumento, UPB 322 «Proventi diversi», euro 400.000,00;



in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», euro 25.000,00;
in aumento UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», euro 350000,00;

anno 2016:

in diminuzione, UPB 242 «Altre entrate correnti vincolate», euro 150.000,00;

in aumento, UPB 322 «Proventi diversi», euro 800.000,00;

in diminuzione, UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», euro 50.000,00;

in aumento UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», euro 700.000,00;

anno 2017:

in aumento, UPB 322 «Proventi diversi», euro 800.000,00;

in aumento UPB 344 «Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti», euro -100.000,00;

in aumento UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», euro 700.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2015.

15R00256

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-033) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 8 2 9 *

€ 4,00

